

CXXXI^a TORNATA

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Decreti registrati con riserva (Seguito e fine della discussione sulle relazioni della Commissione)	4469
Oratori:	
DE CUPIS, <i>presidente della Commissione</i>	4475
GIARDINO	4474
LUZZATTI	4485
OVIGLIO, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	4470, 4474, 4486
SANTUCCI	4475
SPIRITO	4474
Disegni di legge (Discussione di):	
« Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese »	4486
Oratori:	
CONTI, <i>relatore</i>	4486, 4490
GRASSI	4491
LUZZATTI, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	4491
	4494, 4495
MAYER	4494
PEANO	4490
ROSSI TEOFILO, <i>ministro dell'industria e del commercio</i>	4491, 4494
« Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia »	4515
Oratori:	
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	4515
VANNI	4518
(Presentazione di)	4521
(Ritiro di)	4476
Interpellanze (Annuncio di)	4521
Interrogazioni (Annuncio di)	4521
Relazioni (Presentazione di)	4469, 4486, 4490

La seduta è aperta alle ore 15,10.

Sono presenti i ministri della giustizia ed affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, del-

l'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale ed i sottosegretari di Stato per la giustizia e affari di culto e per l'agricoltura.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore Grandi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRANDI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1302, che concede all'associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia ricordo della unità d'Italia » (N. 537).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grandi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito e fine della discussione sulle relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-XXVI Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva.

In conformità della riserva fatta ieri, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Contro il decreto 14 dicembre 1921, che regola l'ordinamento giudiziario, sono state presentate critiche diverse e severissime, le quali censurano il decreto sotto diversi aspetti e per diversi motivi. Uno degli appunti che ad esso si fa, è questo: il decreto è stato politicamente inopportuno. Si è detto: il Ministero di allora, il Ministero Bonomi era alla vigilia della crisi, aveva la sensazione che la fiducia della Camera si andava attenuando e doveva avere la previsione della sua prossima fine; quindi non poteva procedere per delega; venivano a mancare i termini della delega. Procedeva in base ad un potere conferito per mandato, quando il mandato si andava spegnendo, ed era sensibile la prossima fine. Questa è una critica di indole politica, dalla quale mi astengo, sulla quale non interloquisco.

Ma a questa critica se ne aggiungono altre. Si dice altresì che il provvedimento è stato adottato con una fretta che non sembra lodevole, si dice che elementi estranei possano avere influito e premuto sopra la deliberazione del Consiglio dei ministri: questo, pure escludendo ogni personale addebito ai ministri di allora.

Siamo dunque di fronte ad una serie di critiche che investono l'azione di quel Gabinetto e riguardano quel momento politico.

Potrei eccepire: in questa sede veramente si discute del decreto 14 dicembre perchè esso è stato comunicato al Parlamento in seguito alla registrazione con riserva. Quindi sorgerebbe quasi un *fin de non recevoir* qualora si dimostrasse che la registrazione con riserva non è giustificata perchè al decreto sarebbe spettato senz'altro il visto per registrazione. Ma io non tento eccezioni pregiudiziali: sono dinanzi ad un corpo politico che ha nella manifestazione del suo pensiero la maggior larghezza e può esprimere il suo pensiero politico senza limiti, di tempo e di materia.

Ripeto che questa prima serie di critiche a cui il Senato sottopone il decreto sono lontane dalla mia preoccupazione. La mia preoccupazione sorge di poi quando si dice che il decreto 14 dicembre è frutto di un eccesso di potere. Allora io debbo attentamente esaminare l'affermazione: sebbene il giudizio del Senato debba

avere efficacia politica, non giuridica, è vero che il giudizio del Senato ha comunque sempre grandissima autorità.

E allora, io mi devo domandare se il decreto 14 dicembre sia uno strumento del quale possa ancora fare uso o dal quale mi debba astenere. Il Senato compronde esattamente la gravità di questa mia preoccupazione; quando si dicesse che il decreto 14 dicembre 1921 è invalido, per eccesso di potere si direbbe cosa assai grave ed assai forte. Io credo che questo lo si debba negare. Condivido le conclusioni della Commissione centrale. Il che ancora non significa che io debba aderire al decreto 14 dicembre anche in merito.

Altra volta ebbi l'onore di fare brevi dichiarazioni al Senato e di esprimere la necessità di ritocchi al decreto Rodinò. L'ordinamento giudiziario può essere prospettato diversamente, può essere ritoccato. Quel che interessa ora, quello che è necessario ed urgente è sapere della legittimità e della costituzionalità di esso. Il decreto è stato emanato per delega: la delega procedè dalla legge 13 agosto 1921. La legge 13 agosto 1921 dà potestà di rivedere l'ordinamento giudiziario e di riformarlo. In quali termini, sino a qual segno? Mi è sembrato ieri di sentire che la critica si appuntasse non soltanto contro il decreto Rodinò ma si estendesse anche alla legge 13 agosto 1921, perchè si è richiamato lo statuto all'art. 70.

L'art. 70 dello statuto dice che non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di legge. E allora se c'è stata una legge la quale ha disposta una delega al Governo e si ritiene questo sia avvenuto contro la costituzione evidentemente l'appunto lo si move alla legge e non al decreto Rodinò. Ma a questa prima eccezione è agevole rispondere perchè oramai è ricevuto ed indiscutibile che anche le norme statutarie possono essere revocate per legge. Ad ogni modo qui non siamo di fronte a un così detto decreto legge, nè siamo di fronte ad un atto diretto di Governo. Siamo di fronte ad un decreto che ha forza di legge in seguito a delega, quindi abbiamo un equivalente della legge. Per tutto ciò la prima eccezione a me pare facilmente superata.

E allora veniamo a rivedere i termini della legge 13 agosto e vediamo se la legge 13 agosto

conferiva il potere di ritoccare l'ordinamento giudiziario.

L'art. 1 dispone: il Governo del Re provvederà a semplificare e a riordinare l'amministrazione civile dello Stato. E mi fermo su questa prima disposizione. Ieri ci si è troppo fermati alla facoltà di semplificare chiudendo in una parentesi di oblio l'altra di riordinare. Le due facoltà si completano e si integrano. L'amministrazione semplificata ha bisogno di essere riordinata, senza di che può restare un corpo mutilato, imperfettissimo. Evidentemente è nello spirito e nella lettera della legge 13 agosto il doppio compito di semplificare e di riordinare, tanto è vero che si dice nella legge: « a tale effetto il Governo è autorizzato a riformare l'ordinamento amministrativo ». All'art. 12 si richiamano le disposizioni dell'art. 1 e si dice chiaramente: « le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ». Dunque in materia di ordinamento giudiziario il Governo può semplificare e può ordinare — permettetemi la disarmonica espressione — l'ordinamento. Orbene, o signori, questo è soltanto per una ragione finanziaria? È per una ragione finanziaria e anche per una larga ragione di stato che il Governo deve ridurre le spese, rendere più agili e più pronti gli organismi.

La facoltà è conferita con una delega che si estende anche ad uno degli organismi più delicati e sensibili, uno di quegli organismi dinanzi ai quali ci dobbiamo fermare rispettosi perchè in esso è il fondamento di ogni Stato ordinato e civile; l'ordinamento giudiziario.

La legge, onorevoli senatori, imponeva al Governo anche dei freni; segnava delle direttive. Disponeva: il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti.

Ieri uno degli onorevoli senatori disse cosa acuta ma superabile. L'onorevole senatore osservò: siamo di fronte a una legge straordinaria la quale attribuisce ai poteri, ma a scadenza, limitati nel tempo. Può il Governo procedere a esoneri, ma può non attuare questi in modo permanente con una disciplina e con provvidenze che abbiano carattere permanente.

È vero questo ma in parte. È vero solo in un certo senso e sotto un certo aspetto, perchè

è duplice la facoltà che è conferita al Governo. Il Governo può provvedere ad eliminare quella esuberanza che risulti in seguito alla riduzione degli organici; secondo quanto provvedono gli articoli 2, 3, 4, e gli articoli seguenti a proposito dell'ordinamento giudiziario. Per l'ordinamento giudiziario si è provveduto separatamente con un decreto 20 ottobre 1921 che dispone per gli esoneri per scarso rendimento salvaguardie e guarentigie. Ma ad ogni modo, accanto a questo ordine di provvedimenti per la riduzione del personale, limitati nel tempo, vi è un altro ordine di provvedimenti delegati al Governo. Se è vero che il Governo ha facoltà di ritoccare e di rifare l'ordinamento giudiziario, è vero altresì che il Governo ha anche correlativamente facoltà non limitate nel tempo perchè intese alla permanente riforma degli istituti. Ora a me pare che a queste più ampie e permanenti facoltà debbasi ascrivere l'ordinamento Rodinò. Io non so se il ministro Rodinò abbia provveduto bene o male e se il suo provvedimento sia criticabile in merito. L'ho detto, non ritengo di dovermi pronunziare. Può essere anzi che abbia in animo di rivedere, di ritoccare e di raccogliere certe autorevoli censure, cert'autorevoli e pregevoli voti che emanano dall'ordine dei magistrati e che mi proponga di sentire le voci dei competenti.

Però questo non tocca quanto sto discutendo ora. È pericolosissimo, a me sembra, confondere quella che può essere una preoccupazione di opportunità, una preoccupazione d'indole politica, diciamo pure, anche d'indole sentimentale di buona, giusta sentimentalità, con quella che deve essere la visione strettamente giuridica; stabilire i limiti ed i termini della legge per averne esatta notizia, donde solo può derivare un esatto giudizio.

Riprendendo quanto stavo dicendo dianzi: dunque l'articolo 12 conferisce la facoltà di rifare l'ordinamento. A questo intende il decreto 14 dicembre 1921. Si obietta: l'ordinamento 14 dicembre 1921 che cosa ha fatto? A che cosa ha provveduto? Il sostanziale dell'illegalità; il nucleo nel quale si concreta l'eccesso di potere — ho sentito dire persino, l'abuso di autorità — è questo: si sono licenziati dei vecchi magistrati per dare adito ai sopravvenienti e tutto questo si è fatto aumentando le spese. Dando ai magistrati collocati a riposo il trat-

tamento non di quiescenza, ma di attività di servizio, si è aggravato il bilancio; senza nessun vantaggio si sono pagati due stipendi.

Signori, bisogna aver riguardo ad altri provvedimenti, ed io senza mancanza di rispetto, posso supporre che non a tutti voi, questi provvedimenti siano noti, perchè alcuni di essi non sono stati pubblicati e sono ancora, dirò così, in elaborazione, perchè la legge sulla burocrazia che doveva spegnersi di morte naturale alla fine del 1922, è stata violentemente soppressa da un'altra legge, quella dei pieni poteri conferiti al presente Ministero, che la vecchia legge ha sostituito e riassorbito. Ma il ministro Rodinò aveva provveduto ad una vera riforma delle circoscrizioni, il 29 gennaio 1922 emanando un decreto che provvedeva alla riforma delle circoscrizioni. Questo decreto fu registrato; c'è il visto per la registrazione senza riserva del 15 marzo 1922.

In questo decreto si provvedeva alla riduzione di 200 preture e alla soppressione di 16 tribunali; era quindi una riforma complessa. Ma il ministro successivo, l'onorevole Luigi Rossi, non ha pubblicato il decreto perchè ha creduto di doverlo a sua volta ritoccare. Il ministro venuto di poi, l'onorevole Alessio, ha creduto ancora di non pubblicare questo decreto per apportarvi nuovi ritocchi. È sopravvenuta la nuova legge dei pieni poteri concedente una delega anche più lata. Questa è la materia non nota, perchè non pubblicata.

Ma vi è una materia conosciuta e pubblicata la quale risulta dalla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto 5 febbraio 1922 registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1922 e pubblicato riduce l'organico della magistratura, rimaneggiandone il complesso organismo.

Vengono soppressi tre posti di presidente di sezione di cassazione, quattro di presidente di sezione di Corte d'appello, 34 di consiglieri di Corte d'appello e parificati, 265 di giudici sostituti e pretori. Si attua così una economia complessiva di L. 4,763,000.

Queste non sono carte segrete; questo è il decreto 5 febbraio 1922, attuato e pubblicato. Ed allora, signori senatori, il provvedimento Di Rodinò bisogna metterlo in rapporto con questo provvedimento; ed allora constatato che si innesta, si inserisce questo atto, soggetto oggi a così acerba critica, nell'altro com-

plesso provvedimento il quale riguarda la riduzione delle circoscrizioni e l'organico della magistratura, realizzando una economia complessiva di quasi cinque milioni.

Non si ha pertanto ragione di affermare che il provvedimento Di Rodinò non si giustifichi perchè viene meno all'obbligo che era fatto dalla legge 13 agosto 1921 di attuare delle economie. Ma questa legge disponeva: « La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potrà superare fino a tutto l'esercizio 1930-31 quella totale per stipendi indennità di carica, di funzioni ed altri speciali diritti stabiliti dagli ordinamenti in vigore al primo luglio 1921 ».

Lo abbiamo dimostrato: a questo comando della legge si era ottemperato in modo pieno ed assoluto. Deve considerarsi il totale della spesa, non ogni singolo capitolo separatamente.

Come dunque si può fare appunto di eccesso di potere all'ordinamento giudiziario Di Rodinò? Si potrà dire dell'ordinamento giudiziario che è stato emanato in un momento poco opportuno per un così profondo e radicale provvedimento. Si potrà anche obiettare che si doveva provvedere in diversa guisa. Questo - lo ripeto - non mi riguarda. Ma non si può dire con ragione che il provvedimento non sia stato diretto a semplificare e a riordinare l'amministrazione della giustizia. Ed è per questo che le conclusioni della Commissione centrale sono necessariamente, a mio avviso, da accogliersi, come quelle che si impongono di fronte ad un esame del provvedimento e ad un esame della legge.

Il Senato è un corpo politico. Darà il suo giudizio politico sopra un fatto politico; e poichè questo fatto politico non ci riguarda, io debbo appartarmi da ogni decisione e da ogni voto che il Senato sia per dare.

Ma non si dica che l'ordinamento Di Rodinò deve essere censurato per vizio di forma, o più precisamente per eccesso di potere. Non si dica questo che sarebbe assurdo. La dimostrazione della tesi della Commissione centrale è sicura.

Perchè mi preoccupo di questo ordinamento giudiziario del quale posso anche non condividere le direttive?

Perchè, onorevoli senatori, una legge ci deve essere e non è possibile che si proceda anarchicamente, spezzando e non ricostruendo. Vo-

gliamo spezzare l'ordinamento Rodinò e restare senza legge? Qui anche dinanzi ad una assemblea politica debbono sovrastare le ragioni giuridiche. Perchè questa è una assemblea politica che fa delle leggi, e deve avere politicamente innanzi tutto una preoccupazione, fare ossequio alla legge anche quando, per avventura, la ritenga non buona. Quando la legge è, deve essere rispettata innanzi tutto perchè è la legge. La si potrà riformare o revocare. Ma sinchè la legge è, non la si può superare con disinvoltura.

Quando salendo a questo ufficio ho rivolto alla magistratura il mio ossequente, rispettoso saluto, e l'ossequio derivava da una consuetudine quasi trentennale, salutavo nella magistratura l'istituto nobilissimo per dottrina, per integrità e per spirito di sacrificio.

Io comprendo il risentimento, il legittimo risentimento dei magistrati che, da altissimi uffici sono stati dispensati improvvisamente con un provvedimento che a loro sembra censurabile, ma faccio appello alla loro dottrina, alla loro integrità e al loro spirito di sacrificio. Debbono essi primi riconoscere che la legge ha una sua forza e una sua efficacia. La forma della legge è stata rispettata, la legge nella sua essenza è. Potrà proporsi che si revochi o che si muti. Ma per un risentimento che io posso anche comprendere, o signori, non potete pretendere che si riduca la magistratura in condizione (*commenti*) di non avere domani su di sé nessuna regola, nessuna norma.

Non è possibile che da un Consesso che ha così alto concetto delle funzioni e dei fini dello Stato possa uscire un voto che oserei dire anarchico. (*Commenti*).

Il Governo dunque si disinteressa per quella che potrà essere censura politica. La censura non lo riguarda. Sul merito del decreto Rodinò riserva ogni giudizio e ogni provvedimento di merito, ma afferma che il decreto non ha superato i termini della delega e che pertanto del voto della Commissione centrale bisogna dare atto approvandolo. Il voto della Commissione centrale è esattamente giuridico.

Si impone dunque il rispetto di un decreto formalmente incensurabile. Questo il Senato non vorrà dimenticare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati vari ordini del giorno.

Ce ne è uno presentato dal senatore Luzzatti e da molti altri senatori; però, siccome questo ordine del giorno non riguarda in modo speciale il decreto relativo all'ordinamento giudiziario, che è stato oggetto della discussione del Senato, ma riguarda tutto il controllo in materia finanziaria della Corte dei conti, e quindi anche gli altri decreti di cui dovremo oggi occuparci, ritengo che quest'ordine del giorno meriti di figurare come sintesi della discussione, dopo che tutti gli altri decreti saranno stati discussi.

Consente il proponente?

LUZZATTI. Onorevole Presidente, concordo nelle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Altri ordini del giorno sono i seguenti:

Il Senato riconosce che la Corte dei Conti con fondamento di ragione rifiutò la registrazione del Regio decreto 14 dicembre 1921, numero 1978, relativo all'ordinamento giudiziario.

DEL GIUDICE, DEL PEZZO, SALVIA, MANGO, PIANIGIANI, DIENA, SPIRITO, MOSCA, GAROFALO, PAGLIANO, D'ANDREA, AUTERI BERRETTA, MILANO D'ARAGONA, CAGNETTA, CAGNI, PERSICO, TOMMASI, DI ROBILANT, MARTINO, CIVELLI, SCHIRALLI.

Il Senato, pur riconoscendo che la Corte dei Conti con fondamento di ragione rifiutò la registrazione del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, relativo all'ordinamento giudiziario, per evitare gli inconvenienti che deriverebbero dalla non approvazione del predetto decreto dà al provvedimento in questione la sua sanzione nella fiducia che l'on. Ministro Guardasigilli vorrà, se lo creda necessario, disporre perchè al provvedimento stesso sia data quella veste legale che oggi non ha ed apportate quelle modifiche che egli ritenesse opportune.

DANTE FERRARIS.

Il Senato ritiene che il Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, non solo esorbita dai confini della delegazione contenuta nella legge 13 agosto 1921, n. 1080, ma in più parti è in con-

tradizione con la legge stessa, e censura il detto decreto e l'opera del Governo del tempo in ordine al medesimo.

SPIRITO.

Vi è poi un ordine del giorno del senatore Vicini, che l'onorevole Vicini stesso ha sostituito con altro, testè consegnatomi, e che è del seguente tenore:

« Il Senato del Regno, pur deplorando il decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario;

« udite le dichiarazioni del ministro Guardasigilli, ne prende atto e passa all'ordine del giorno ».

Un'altro ordine del giorno è quello del senatore Giardino così concepito:

« Il Senato sente che, al di sopra di ogni questione di costituzionalità e di legalità, esso è in presenza di una questione di moralità politica; e per l'aperta offesa a questa moralità formula grave censura al Governo responsabile ».

Infine vi è un ordine dal giorno del Senatore Santucci che è il seguente:

« Il Senato plaudendo alla solerte e ferma vigilanza della Corte dei conti nei limiti della legittimità, associandosi alle considerazioni che su questo terreno esponeva l'Ufficio centrale sul decreto 14 dicembre 1921;

« confidando che il Governo coi poteri ordinari e straordinari troverà modo di ritoccare il decreto stesso;

« approva le deliberazioni dell'Ufficio centrale e passa all'ordine del giorno ».

Prego l'onorevole ministro guardasigilli di voler dichiarare se e quale di questi ordini del giorno egli accetta.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. L'ordine del giorno Vicini è composto di due parti: una prima parte dà giudizio politico sull'ordinamento Rodinò. Confermo le mie dichiarazioni precedenti; di questa prima parte io mi disinteresso. In una seconda parte l'ordine del giorno dice: udite le dichiarazioni del ministro guardasigilli, ne prende atto e passa all'ordine del giorno. Accetto questa seconda parte e domando che si voti per divisione.

Non accetto gli altri ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli dichiara che non accetta gli altri ordini del

giorno presentati e che per quanto riguarda la prima parte dell'ordine del giorno Vicini: « Il Senato pure deplorando il decreto 14 dicembre 1921 sull'ordinamento giudiziario » si astiene e si rimette al voto del Senato. La seconda parte: « udite le dichiarazioni del ministro guardasigilli ne prende atto e passa all'ordine del giorno », egli dichiara di accettarla.

Quest'ordine del giorno si voterà dunque per divisione.

Mi rivolgo perciò ai vari proponenti dell'ordine del giorno per sapere se li mantengono o meno.

L'onorevole Del Giudice mantiene il suo ordine del giorno?

DEL GIUDICE. Se si vota per divisione l'ordine del giorno Vicini, ritiro il mio.

PRESIDENTE. Sta bene. Interrogo il senatore Dante Ferraris per sapere se mantiene il suo ordine del giorno.

FERRARIS DANTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

SPIRITO. Io dichiaro di ritirarlo, ma non posso aderire a tutte le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole guardasigilli per quanto si riferisce alla relazione della Commissione in riguardo alla legalità del decreto.

Per me resta ferma la illegalità e quindi resto fermo nella deplorazione del decreto stesso, sia dal punto di vista politico, che da quello legale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giardino per dichiarare se ritira o meno il suo ordine del giorno.

Siccome Ella non ha preso parte alla discussione fin qui svoltasi, può fare delle brevi dichiarazioni.

GIARDINO. Farò brevi dichiarazioni.

A me è parso che, in due giorni di discussione, i molti rilievi giuridici, che sono stati fatti sul provvedimento discusso, abbiano sommersi i moltissimi e gravi rilievi morali, che sono stati fatti sul provvedimento stesso. Ora a me pare, e credo anche a non pochi amici del Senato, che, sia il provvedimento costituzionale o no, legale o no, ispirato più o meno a favoritismi come è stato detto, imposto più o meno da sopraffazioni di partiti, od anche di classi

di personali delicatissimi nel funzionamento dello Stato, emanato da un Governo che fosse più o meno in possesso dell'autorità politica per emanarlo...

CORBINO. Fu emanato tre mesi prima della crisi! (*Commenti*).

GIARDINO. ...comunque sia di tutto ciò, noi abbiamo avuto la sensazione di trovarci in presenza di qualcosa di altamente riprovevole dal punto di vista politico. (*Bene*).

Se questo è, io credo che il Senato debba esprimere il suo pensiero in proposito. Prima di tutto, perchè la responsabilità politica cessi una buona volta di essere in Italia una vana parola. In secondo luogo, perchè sappiano gli italiani che della moralità e della rettitudine politica, che io credo sia la condizione essenziale per l'Italia nuova che oggi sorge, essi hanno nel Senato il più vigile custode ed il più efficace, perchè, per sua natura, questa è assemblea che può essere veramente senza macchia e senza paura. (*Benissimo*).

Questo è il mio pensiero, pensiero espresso nell'ordine del giorno che ho presentato. L'onorevole ministro ha dichiarato che si disinteressa dei voti puramente politici come è il mio, se ho bene interpretato il suo pensiero; e pertanto spetta al Senato di dire la sua parola sul mio ordine del giorno che io mantengo. (*Vive approvazioni*).

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Non ho difficoltà a ritirare l'ordine del giorno da me presentato all'ultima ora, e lo ritiro volentieri, perchè molte delle cose che sono state dette dall'onorevole ministro guardasigilli, coincidono con quello che il mio ordine del giorno significava.

Certo le alte considerazioni testè accennate dall'illustre collega Giardino facendo appello alla moralità politica, di cui il Senato deve essere ed è il più severo, il più saldo, il più nobile custode, non potrebbero condurmi ad una conclusione diversa da quella contenuta nel suo ordine del giorno, che di certo voterei se io avessi l'intera, la ferma convinzione che fosse il caso che di quella così severa censura si dovesse far uso. Se così fosse io non potrei che associarmi interamente al suo ordine del giorno.

Però a me pare che fra le molte cose dette in questa discussione, qualcuna ve ne sia stata che è andata al di là del vero e forse non senza l'impulso di sentimenti personali rispettabili, degni della nostra attenzione, ma che non possono salire fino alle alte sfere della importante questione morale e politica, a cui si eleva l'ordine del giorno Giardino, tanto più che gli accusati non sono qui e non hanno potuto difendersi.

Io pertanto non posso associarmi al suo ordine del giorno ed anzi sotto questo riguardo avrei dovuto mantenere il mio. Invece lo ritiro e lo ritiro perchè il mio ordine del giorno aveva due parti principali: una che riguardava il concetto astratto della vigilanza della Corte dei conti sulla legittimità e non sull'intrinseco merito di un provvedimento, ciò che andrebbe al di là del suo compito. E su questo punto le considerazioni svolte dalla maggioranza dell'Ufficio centrale mi hanno interamente convinto, mentre ero esitante prima.

La seconda parte del mio ordine del giorno indicava che io pure non sono interamente soddisfatto del provvedimento o decreto 14 dicembre, e desidererei che potesse formare oggetto di nuovo esame da parte del Governo (*commenti animati, rumori*) ma in sede propria e non per considerazioni personali, sibbene per considerazioni di più alta importanza e di più elevata portata politica, giuridica, morale. Siccome, l'onorevole ministro guardasigilli ha accennato a ritocchi futuri, questa è una ragione di più per la quale io avrei fatto cenno di ciò nel mio ordine del giorno. Ma poichè tutto questo è racchiuso praticamente sebbene compendiosamente nella formula finale che l'onorevole ministro guardasigilli accetta, perciò io ritiro il mio ordine del giorno e mi associerò volentieri alle conclusioni cui si arriverà, pur non associandomi alla prima parte dell'ordine del giorno Vicini, quella prima parte che anche l'onorevole ministro non vuole far sua. (*Approvazioni*).

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente della Commissione*. La maggioranza della Commissione si asterrà dal votare sia l'ordine del giorno Vicini che l'ordine del giorno Giardino.

PRESIDENTE. Rimangono così solo due ordini del giorno; quello del senatore Vicini e quello del senatore Giardino. Poiché mi sembra che quello del senatore Vicini abbia carattere più generale, così do ad esso la precedenza. Nel caso che esso non fosse approvato, si passerà alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Giardino. Per l'ordine del giorno del senatore Vicini è stata chiesta la votazione per divisione. Leggo la prima parte di esso: « Il Senato, deplorando il decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario ».

Chi approva questa prima parte dell'ordine del giorno Vicini è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvata).

Leggo la seconda parte dell'ordine del giorno Vicini: « Udite le dichiarazioni del ministro guardasigilli, ne prende atto e passa all'ordine del giorno ».

Chi approva questa seconda parte dell'ordine del giorno Vicini è pregato di alzarsi.

(È approvata).

È così esaurita la discussione sulle conclusioni della Commissione per la registrazione del decreto 14 dicembre 1921 sull'ordinamento giudiziario.

Ritiro di un disegno di legge.

DIAZ, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare real Senato il R. decreto 19 febbraio 1920, col quale si ritira dal Parlamento, il seguente disegno di legge: « Espropriazione dei terreni per le opere militari costruite durante la guerra nell'ex zona di guerra ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo decreto.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione delle relazioni della Commissione dei decreti registrati con riserva.

L'ordine del giorno reca la relazione sul seguente decreto: « Decreto Reale 20 febbraio 1921 che apporta modificazioni pel periodo di tempo dal 1 marzo 1921 al 20 giugno 1922 alle dispo-

sizioni contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità di missione e di trasferimento pel personale civile e militare dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle conclusioni della Commissione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori senatori. Di tale decreto fu chiesta alla Corte dei conti la registrazione con riserva deliberata dal Consiglio dei ministri nell'atto della emissione.

La Corte dei conti ha osservato che il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, essendo stato emanato in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re per la durata della guerra dalla legge 12 maggio 1915, n. 671, ha valore di legge, e non avrebbe quindi potuto se non con altra legge essere modificato.

La osservazione della Corte dei conti è di manifesta evidenza; e l'oggetto del decreto non pare tale da costringere il Ministero ad un atto di governo; quindi la vostra Commissione, lasciando al Governo di giustificare l'alta ragione politica dell'atto, si limita a riconoscere la impossibilità della registrazione ordinaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 17 marzo 1921 col quale si provvede al mantenimento in servizio ed all'assunzione di messi esattoriali per tutto l'anno corrente.

Prego l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura della relazione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Col decreto si dispone che: « Qualora per effetto della scadenza del termine fissato dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, n. 758, rimangano delle Esattorie delle imposte sproviste di messi, gli esattori possano nominarli anche fra coloro che non abbiano conseguita la speciale abilitazione di cui al primo comma dell'art. 43 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296 »; tale facoltà si limita però fino al 31 dicembre 1921 ed è subor-

dinata al consenso preventivo dell'Intendente di finanza della provincia.

Si aggiunge che quelli assunti in virtù del citato decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, possono continuare ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 1921, senza nuova nomina.

Si aggiunge ancora che quelli che siano stati assunti in virtù del presente decreto e del decreto luogotenenziale, se non abbiano ottenuto l'abilitazione entro il 31 dicembre 1921 debbano in questa data cessare dalle loro funzioni.

Di questo decreto fu chiesta alla Corte dei conti la registrazione con riserva nell'atto di sua emissione.

E la Corte dei conti ha osservato che con tale decreto si mantengono in vigore le disposizioni di carattere eccezionale stabilite nel detto articolo 2 del decreto luogotenenziale 1° giugno 1916 oltre il termine da esso fissato; e che il decreto luogotenenziale 1° giugno 1916 essendo stato emanato in virtù della legge 22 maggio 1915, numero 671 ha valore di legge.

Nell'art. 2 del decreto luogotenenziale è infatti stabilito che i messi assunti in servizio in virtù dell'art. 1 dello stesso decreto dovessero essere licenziati col sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della pace.

La osservazione della Corte dei conti è perfettamente fondata; ma, in riguardo alla funzione parlamentare, è pure da osservare, che mentre da un lato è manifesto essere suprema necessità che sia tolto ogni incaglio alla riscossione delle imposte, deve pure riconoscersi essere stato studio del Governo di limitare nel minor tempo possibile lo stato eccezionale creato dal fatto.

E la vostra Commissione non dubita quindi di proporvi per questo atto di governo la ratifica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sui Regio decreto 3 aprile 1921 che modifica il regolamento 30 ottobre 1896, n. 508, per la verifica dei biglietti logori presso la Cassa speciale.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Questo decreto dispone: « Per tutti i biglietti di Stato e buoni di cassa logori arrivati alla Cassa speciale sino alla data del presente decreto, la verifica di cui all'articolo 31 del Regolamento approvato con Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, potrà essere compiuta unitamente a quella prescritta dagli articoli 45 e 46 del Regolamento suddetto in sede di abbruciamento, e secondo un sistema di percentuale di biglietti e di buoni da verificarsi che verranno fissati con decreto dal Ministro del tesoro ».

Per gli articoli 27, 28, 31, 45 e 46 del detto Regolamento l'annullamento dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa deve eseguirsi nel modo seguente: dopo il perforamento e l'apposizione di un timbro con la stampiglia « Annullato » che si fa dalla Tesoreria provinciale (articoli 27 e 28), la Cassa speciale, via via che dalla Tesoreria vengano ad essa versati, « sommariamente » li riscontra, e ne fa nuova perforazione; ed una Commissione tecnica disposta nel Regolamento stesso (art. 20) procede alla contazione e all'esame dei singoli biglietti e buoni, e ne fa processo verbale; (art. 31); ma prima che siano bruciati vengono nuovamente verificati per quantità e valore; e questa seconda verifica può per decreto del Ministro del tesoro essere limitata ad una misura non inferiore al 10 per cento del numero totale. Le mazette dei biglietti e buoni da verificarsi vengono estratte saltuariamente dai diversi pacchi (articoli 45 e 46).

Per il decreto, che viene ora sottoposto al vostro esame per essersi dalla Corte dei conti negata la registrazione ordinaria, la verifica di cui all'articolo 31 viene compiuta per tutti i biglietti e buoni giunti alla Cassa speciale fino alla data 3 aprile 1921 unitamente a quella seconda verifica per quantità e valore da premettersi all'abbruciamento a termini degli articoli 45 e 46.

A questo processo di abbreviazione il Governo fu indotto dall'ingombro venuto alla Cassa speciale dallo straordinario numero di biglietti e buoni logori in seguito all'aumento della circolazione e alla emissione di circa 270

milioni di buoni di cassa; ingombro da rendere insufficienti i locali della Cassa speciale e grandemente difficile il funzionamento. Ad attenuare l'impressione del pericolo che questa semplificazione porterebbe, il Ministro osservava che la quantità di biglietti falsi e danneggiati non ammessi al cambio che vengono trovati nelle mazzette con la verifica normale supera di poco ordinariamente l'importo di lire 2000 all'anno; e non doversi poi temere che la innovazione incoraggi i cassieri ad includere nelle mazzette un maggior numero di biglietti non ammissibili al cambio, essendo il provvedimento transitorio, e limitato a quelli già pervenuti alla Cassa speciale delle diverse sezioni di Tesoreria provinciale.

Qui è il luogo di dire che prima di addivenire al proposito di un decreto reale era stata fatta alla Corte dei conti proposta di attuare la voluta semplificazione con provvedimento di ordine interno; al che fu facile alla Corte dei conti di opporre che alla modificazione del regolamento esistente non potevasi provvedere che per un nuovo decreto reale; e sul merito del provvedimento esprimeva parere contrario osservando: a) che la natura dell'accertamento che la Commisone tecnica è chiamata ad eseguire non comporta agevolezze di verifica sommaria; b) che di fronte alla grande massa di biglietti in circolazione, da doversi in breve termine ritirare, le difficoltà della Cassa speciale non potevano esser tali da giustificare il provvedimento; c) che potevano esserne compromessi i giudizi di responsabilità degli agenti.

Abbandonata la proposta di un provvedimento di ordine interno fu alla Corte dei conti sottoposto uno schema di decreto Reale in questa forma:

« Per tutti i biglietti di Stato e i buoni di cassa logori arrivati alla Cassa speciale sino alla data di pubblicazione del presente decreto è autorizzata la verifica e la computazione sommaria in luogo di quella prescritta dall'articolo 31 del regolamento... ». E si soggiungeva: « Con decreto del Ministro del tesoro sarà fissata la percentuale dei biglietti e dei buoni da verificarsi ».

Resistette ancora la Corte dei conti, ed oppose in primo luogo l'art. 2 della legge 23 maggio 1912, n. 512, che dispone: « All'effetto del

cambio dei biglietti di Stato logori con biglietti nuovi, la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, in seguito ad una prima verifica sommaria dei biglietti logori di volta in volta ricevuti, provvede per il cambio e la consegna alla Tesoreria centrale del Regno di corrispondenti biglietti nuovi, con detrazione, sino a verifica compiuta, di una parte variabile da un ventesimo ad un quinto dei biglietti nuovi in logori ricevuti ». Di tale disposizione, disse, lo scopo è quello di completare il cambio dei biglietti logori ritirati solo quando ne sia effettuato intieramente la verifica. Insistette poi nel pericolo del turbamento che potesse venirne alla sua funzione giurisdizionale, sia in rapporto agli ordinari giudizi di conto, sia in rapporto a casi speciali di eventuali addebiti a carico del cassiere o di altri agenti. Aggiungeva poi che il provvedimento richiesto dal Ministro del tesoro non era adeguato al bisogno.

Rispose il Ministro osservando che col provvedimento da lui proposto si portava bensì una compenetrazione dell'articolo 31 con gli articoli 45 e 46 del regolamento sopra citato, ma nessuna alterazione portavasi alla disposizione dell'articolo 2 della legge 23 maggio 1912; che nessun turbamento era da temere per l'esplicamento delle funzioni giurisdizionali della per temporaneo bisogno, e che alla rimozione definitiva delle difficoltà in cui si trovava la cassa speciale si sarebbe appresso diversamente sovvenuto. E tuttavia, a rimuovere il dubbio sorto nella Corte sulla integrità della disposizione dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1912, propose alla Corte un nuovo schema di decreto in questa forma:

« Per tutti i biglietti di Stato e buoni di cassa logori arrivati alla Cassa speciale sino al 10 gennaio 1921, la verifica successiva alla prima verifica sommaria da eseguirsi all'arrivo alla cassa dei biglietti e dei buoni potrà essere compiuta anzichè a termini dell'articolo 31 del regolamento approvato col Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, secondo un sistema di percentuali di biglietti e di buoni da verificarsi che verranno fissati con decreto del Ministro del tesoro ».

Rimasta ferma la Corte nella sua opposizione il Ministero richiese la registrazione con riserva del decreto ora sottoposto all'esame del Parla-

mento, che con poca variazione di dettato corrisponde a quello che dalla Corte fu respinto.

La vostra Commissione, per ridurre il dibattito nei suoi veri confini, osserva che non era compito della Corte portare la sua indagine sull'essere o meno il provvedimento adeguato alla difficoltà della Cassa speciale; e che del resto, se tale alla Corte pareva da non bastare al bisogno, veniva essa stessa con ciò a riconoscere che gravi erano le difficoltà alle quali si doveva provvedere. Osserva inoltre che non è facile vedere quale difficoltà possa portare all'esplicamento della funzione giurisdizionale della Corte un provvedimento di ordine interno, che si compie al di fuori della gestione degli agenti contabili, dai quali si effettuano i versamenti alla cassa speciale, non avendo essi alcuna partecipazione nelle operazioni che in essa si compiono, e per quelli che in essa hanno parte, cassieri-delegati del tesoro, nessuna innovazione essendo portata alle norme cui ora soggiacciono, rimane qual'è la loro responsabilità. A questa ragione infatti di sua opposizione ha finito la Corte col rinunciare.

E quanto al merito la vostra Commissione osserva che giustamente il Ministero distingue le disposizioni degli articoli 31, 45, 46 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508, da quella dell'articolo 2 della legge 23 maggio 1912, n. 512, perchè dettate per effetti diversi: questa per il cambio dei biglietti logori, quelle per la verifica della sincerità della circolazione. E se si deve riconoscere, come non può non riconoscersi, che il decreto sottoposto ora al vostro esame modifica le citate disposizioni del regolamento 1896, n. 508, limitando la prima verifica di cui nell'articolo 31 ad una percentuale della massa totale non altrimenti che in quella che si compie per quantità e valore in sede di abbreviamento, si deve ugualmente riconoscere che da ciò non viene portata offesa alla legge 23 maggio 1912; e che quindi l'ultima opposizione della Corte su questa legge unicamente fondata non ha fondamento.

Per quanto attiene poi alla ragione del provvedimento, che, come si disse, consiste nelle difficoltà in cui si trovava la Cassa speciale di procedere alla verifica normale, contazione e verifica tecnica di tutti e singoli i biglietti e buoni cassa per la quantità stragrande in essa

affluita in determinato momento per l'aumento della circolazione, non è possibile per ciò che è di fatto non rimettersi al giudizio del Ministero, e nel diritto si trova ragione del suo provvedere nel notissimo effato *ad impossibilia nemo tenetur*. E il Ministero avrebbe potuto anche fare osservare alla Corte che la stessa legge 23 maggio 1912, n. 512, porge argomento della ragionevolezza del provvedimento, e quasi lo suggerisce, ammettendo che, almeno provvisoriamente, possa procedersi in base ad una percentuale, che naturalmente è calcolata sul presumibile pericolo di inclusione nelle mazzette di biglietti falsi o danneggiati non ammessi al cambio, che di quanta poca entità sia, per fatta esperienza, si è sopra veduto.

La vostra Commissione pertanto conclude che ragionevole fu la opposizione della Corte dei conti per la modificazione che il proposto decreto porta alle disposizioni degli art. 31, 45 e 46 del più volte citato regolamento 30 ottobre 1896, n. 508; non ugualmente ragionevole quella fondata sulla legge 23 maggio 1912, n. 512; e che per la ragione di necessità e per la poco apprezzabile entità di pericolo, non sia condannabile l'operato del Ministero.

Propone quindi sul decreto 3 aprile 1921 un voto di approvazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione,

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 24 aprile 1921 riguardante l'aumento di compenso alla medaglia di presenza per i componenti la Commissione delle imposte dirette.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura della relazione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Questo decreto dispone che la medaglia di presenza per i membri della Commissione centrale delle imposte dirette sia ripristinata nella misura di lire 20 per ogni seduta a principiarsi dal 1° gennaio 1921; e di questo decreto è stata chiesta alla Corte dei conti la registrazione con riserva nell'atto della sua emissione.

La Corte dei conti ha osservato che esso porta una deroga alle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 convertito in legge con la data 31 dicembre 1915, n. 1774.

Infatti questo decreto nell'art. 8° stabilisce: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1916-17 negli stati di previsione della spesa di ogni amministrazione dello Stato, compresa quella delle ferrovie, saranno introdotte per i sottoindicati titoli di spesa in confronto con le assegnazioni autorizzate col bilancio dell'esercizio 1915-16, le seguenti disposizioni:

a, b, c « Nelle spese per Commissioni e Consigli per retribuzioni, compensi e sussidi, e nelle spese di stampa e di stampati non meno del 20 per cento ».

E non potendosi nella disposizione del decreto ravvisare un caso di impellente necessità, la vostra Commissione non crede chiedervi un voto di ratifica, e si limita a proporre di prenderne atto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 1° maggio 1921 che detta norme per l'applicazione del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 741, al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e a quello delle Delegazioni del tesoro.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Tale decreto è composto di due parti: con la prima si dispone che i funzionari promossi ai gradi di Ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza, di Tesoriere centrale del Regno, di Agente contabile dei titoli di debito pubblico e di Controllore capo della Tesoreria centrale, conservarono nel nuovo grado agli effetti dello stipendio l'anzianità di servizio nel grado di Direttore provinciale di ragioneria e di Direttore generale del tesoro.

Seguono disposizioni transitorie in quattro articoli: col primo (che nel decreto porta il nu-

mero 2) si apre il concorso ai posti di Ragioniere capo nelle Intendenze di finanza e di Delegato del tesoro vacanti o che si rendano disponibili fino al 30 novembre 1922 a favore dei primi ragionieri d'Intendenza e ai segretari di Delegazione che abbiano compiuto 8 anni di effettivo servizio, compreso il periodo di alunnato e che abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta; e vi si dice che si terranno presenti le norme stabilite nei Regi decreti-legge 30 maggio 1920, n. 752, e 5 ottobre 1920, n. 1493.

Per il secondo (che nel decreto porta il n. 3) i Ragionieri capi d'intendenza e i Delegati del tesoro nominati a tali gradi per effetto del disposto dell'art. 21 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2231, e dell'art. 2 di questo decreto (1° maggio 1921) sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado rispettivamente di Direttore provinciale di ragioneria e di Direttore provinciale del tesoro, prescindendo dal limite di servizio di cui all'art. 12 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2231, purchè siano trascorsi tre anni dalla loro nomina a primo ragioniere e primo segretario.

Si dispone col terzo (che è il quarto nel decreto) che gli attuali Ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza e l'attuale Agente contabile dei titoli del debito pubblico saranno collocati nella tabella degli stipendi calcolando come trascorsi nel grado di cui sono investiti gli anni di servizio complessivamente prestati nel grado stesso e in quello di Ragioniere capo e di Delegato del tesoro.

E col quarto (quinto del decreto) a coloro che alla data del 30 giugno 1920 già rivestirono il grado di Ragionieri capi delle Intendenze di finanza e di Delegati del tesoro, e che furono e saranno nominati ai posti di direttori provinciali di Ragionieri e di Direttori provinciali del tesoro, istituiti coi Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 741, si concede che siano collocati nella tabella degli stipendi del nuovo grado, calcolando come trascorsa in questo l'anzianità di servizio del grado precedente.

Alle disposizioni degli articoli 4 e 5 si dà effetto a partire dal luglio 1920.

Di questo decreto fu deliberata in Consiglio dei ministri la registrazione con riserva in-

nanzi che fosse inviato alla Corte dei conti, e nell'inviarlo ne fu fatta alla Corte dichiarazione.

E giustamente osservò la Corte che con questo decreto che s'intitola: « Norme per l'applicazione del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 741 » si modifica invece questo decreto, non meno che gli altri in esso citati: 27 novembre 1919, n. 2231, 30 maggio 1920, n. 752 e 5 ottobre 1920, n. 1493; i quali tutti non avevano potuto essere dalla Corte ammessi alla registrazione se non col visto di riserva; portandosi con essi modificazioni a disposizioni di carattere legislativo.

La Vostra Commissione non è in grado di valutare le alte ragioni politiche che possano avere indotto il Governo a manomettere il diritto innanzi costituito; non è difficile persuadersi che tale urgenza s'imponesse da non poterne rimettere la decisione al Parlamento.

In vista, peraltro, degli interessi che si sono costituiti in vantaggio di un numero non indifferente di funzionari dello Stato, interessi che non potrebbero ora essere turbati senza danno della loro economia familiare e dello stesso servizio, la vostra Commissione è costretta a chiedervene la ratifica, deplorando, però, che con semplici decreti si porti alterazione negli ordinamenti amministrativi. Non vale osservare, a parere della vostra Commissione, che si tratta di modificazioni ad altri decreti Reali; imperocchè fra i vari inconvenienti della legifera-zione per decreti, non ultimo, nè fra tutti il minore, è quello di rendere instabili gli ordinamenti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 5 giugno 1921 recante provvedimenti intesi a facilitare la liquidazione di guerra e l'alienazione del materiale residuo.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Signori Senatori. — Premesso il richiamo del Regio decreto del 7 agosto 1920, n. 1093, che, soppressa la Giunta esecutiva del Comitato

interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, si istituì presso la Ragioneria generale dello Stato un Comitato liquidatore della gestione di guerra, il decreto in esame dispone:

1° Deferisce al detto Comitato i poteri già spettanti al Comitato interministeriale pel decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1693 e per successive disposizioni;

2° Estende le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1635, ai materiali e rottami la cui vendita sia concessa a Consorzi e Istituti per convenzioni stipulate o da stipularsi;

3° Consente al detto Comitato, alle Ferrovie dello Stato e alla marina di continuare ad avvalersi della facoltà di derogare alle norme della legge per l'Amministrazione e contabilità di Stato per la vendita dei materiali provenienti dalla guerra;

4° Dà facoltà al Comitato di rescindere i contratti coi compratori inadempienti, anche con eventuali compensi, senza che possa il provvedimento essere sospeso dal ricorso al Collegio arbitrale di cui al Regio decreto 22 agosto 1919, n. 2224, e del Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 156;

5° Concede al Comitato liquidatore di stabilire premi sul sequestro e recupero dei materiali di guerra trafugati o abbandonati;

6° In deroga del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1511, e del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, dà facoltà al Comitato di fissare indennità per operazioni compiute anteriormente a questo decreto.

L'articolo 7 fissa la data di andata in vigore del decreto nelle sue parti.

Questo decreto fu inviato alla Corte dei conti con la richiesta della registrazione con riserva.

E la Corte dei conti osservò che esso modifica il Regio decreto-legge 7 agosto 1920, n. 1093, che istituì presso la Ragioneria generale dello Stato un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra e il Regio decreto-legge novembre 1920, n. 1625, che dettò norme per l'alienazione del materiale residuo dalla guerra.

Che questi due decreti furono da essa Corte registrati con riserva nelle adunanze 11 agosto-26 novembre 1920 in quanto modificativi del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, nu-

mero 1698, avente valore di legge perchè emanati in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re durante la guerra e del Regio decreto 7 agosto 1920, n. 1093.

Che infine porta anche deroga alle norme in vigore sull'amministrazione e la contabilità dello Stato; e che eccede le facoltà del potere esecutivo.

La Vostra Commissione non può non riconoscere fondate in fatto e in diritto le osservazioni della Corte dei conti; osserva però, per quanto attiene al riprovevole eccesso nelle facoltà del potere esecutivo, che esso consiste appunto nella violazione delle leggi che col decreto rimangono derogate o modificate, non già nel contenuto delle disposizioni del decreto, che sono tutte di carattere amministrativo; e avuto riguardo a ciò e allo intento del decreto di raggiungere lo scopo, generalmente desiderato, di liquidare nel minor tempo possibile le gestioni della guerra, al che certo non poco conferiscono le disposizioni del decreto singolarmente considerate, non dubita di proporre la ratifica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le relazioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 5 giugno 1921, relativo agli arsenali della Regia marina.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Con tale decreto premesso un innocuo cambiamento di nome agli arsenali di Napoli e di Venezia e al cantiere navale di La Maddalena, che si chiamavano *Basi navali*, le quali dovranno essere gradualmente organizzate in modo da provvedere: a) al rifornimento del naviglio utilizzando le risorse locali e della regione onde limitare la consistenza dei depositi; b) alla manutenzione del naviglio leggero e di uso locale che avrà sede normale nella base navale (art. 1), cogli articoli seguenti 2° e 3° si permette di concedere a privati l'esercizio delle officine e dei mezzi di lavoro, di edifici, di specchi d'acqua e banchine, e di darne libero uso al traffico mercantile. Una

particolare concessione si fa poi nell'art. 4 al Comune di Napoli disponendo che l'organizzazione di quella base navale e le concessioni permesse nei due articoli precedenti debbano essere regolate in modo che possa il Comune ottenere la disponibilità delle zone occorrenti per aprire una via di comunicazione fra la parte orientale e la occidentale della città. La cessione sarà fatta dal demanio che ne detterà le condizioni. E con l'articolo 5° si dispone infine in questi termini: Alla graduale attuazione dei provvedimenti soprariportati sarà dato corso con disposizioni del Ministro della marina in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Di questo decreto fu chiesto alla Corte dei conti la registrazione con riserva per preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

E la Corte dei conti, presa in particolare esame la disposizione dell'art. 4, ha osservato che l'atto eccede la facoltà del potere esecutivo.

La vostra Commissione fa sua la osservazione della Corte dei conti, estendendola anche alle altre disposizioni del decreto, che trovano la loro sintesi nell'art. 5°; non potendo dubitarsi che per tale disposizione si porti deroga a tutte le norme dettate dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio dello Stato per cessione e concessione di cose che al demanio e al patrimonio dello Stato si appartengano. E nessun argomento potendo trarsi dal decreto della necessità ed urgenza di quanto in esso si dispone, la vostra Commissione non potendo a voi raccomandarne la ratifica deve limitarsi a proporvi di prenderne atto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 12 giugno 1921 riguardante l'esenzione delle imposte di produzione dalle stoffe di lana per vestiti miste con bassi cascami di seta.

Prego l'on. senatore segretario Pellerano, di dare lettura della relazione.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Signori Senatori. — Dispone il decreto: «Sono esenti dalla imposta di produzione istituita con l'Allegato A al Regio decreto 14 novembre 1919,

n 8166, modificato col Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 8, le stoffe di lana per vestiti miste con bassi cascami di seta quando il prezzo di fattura non superi lire 50 al chilogrammo, oppure con fili di seta, così detti di effetto, quando la seta non superi il 3 per cento in peso ».

Tale decreto fu inviato alla Corte dei conti con la richiesta della registrazione con riserva, autorizzata dal Consiglio dei ministri prima della sua emissione.

La Corte ha osservato che tale decreto modifica le disposizioni contenute nel decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2165, riguardante la istituzione di una imposta di consumo sui tessuti di lusso e sui guanti; decreto modificato già col decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 8; e che il decreto 24 novembre 1919, n. 2165, fu dalla Corte stessa registrato con riserva nell'adunanza del 25 novembre 1919 per la deroga che porta all'articolo 30 dello statuto pel quale nessun tributo può essere imposto se non è consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

L'osservazione della Corte dei conti è giustissima; e la vostra Commissione osserva che per la stessa ragione per la quale fu dalla Corte negata la registrazione ordinaria al decreto 24 novembre 1919 non poteva non negarla al decreto ora in questione perchè il divieto di imporre trae con sè il divieto di esentare dalla imposizione.

La illegittimità del provvedimento apparve allo stesso Governo che, come si è detto, ne chiese la registrazione con riserva nell'atto della emissione. E se necessità di governo impose il provvedimento, la vostra Commissione, che queste necessità non può apprezzare, deve limitarsi a chiedervi di prenderne atto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul:

Decreto ministeriale 27 giugno 1921 che autorizza sul bilancio del Ministero della marina e pagamento a favore della Soc. Ansaldo S. Giorgio di un acconto di L. 5,000,000 sull'ammontare delle somme richieste per maggiorazione (*sic*) di prezzo di forniture diverse.

Decreto ministeriale 1 luglio 1921 che autorizza sul bilancio della marina il pagamento a favore della società an. G. Ansaldo e C. di un acconto di L. 5,000,000 sull'ammontare delle somme richieste per maggiorazione (*sic*) di prezzo di forniture diverse.

Decreto ministeriale 1 luglio 1921 col quale viene autorizzato sul bilancio del Ministero della marina il pagamento a favore della società Veneziana Automobili Nautiche (svam) un acconto di L. 350,000 sull'ammontare delle somme richieste per maggiorazione (*sic*) di prezzo di forniture diverse.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge :

Signori Senatori. — La Società Ansaldo San Giorgio, in dipendenza di quattro contratti di forniture di sommergibili, fece domanda di sopraprezzo per il perturbamento del mercato in dipendenza della guerra, per un complessivo importo di lire 21,000,400, e pendente la istruttoria per le speciali condizioni dell'industria, fece richiesta di un acconto con la dichiarazione che tale concessione non avrebbe pregiudicato i diritti dell'Amministrazione, e non sarebbe stata opposta in linea giudiziale o stragiudiziale per ottenere ciò che in definitiva soluzione non fosse riconosciuto dovuto.

Conforme domanda venne fatta dalla Società Gio. Ansaldo e C^o, che in dipendenza di tre contratti di forniture di esportatori e sommergibili di speciale tipo, aveva presentato dimanda di sopraprezzo per lire 15,522,646, con la stessa clausola di salvezza di ogni diritto dell'Amministrazione per definitiva soluzione.

E conforme domanda, con la stessa clausola precauzionale per i diritti dell'Amministrazione venne presentata dalla Società Veneziana Automobili Nautiche (Svam) che in dipendenza di tre contratti per forniture di Mas aveva chiesto sopraprezzi per lire 1,170,000.

I tre decreti sono stati firmati dal Ministro della marina previa autorizzazione del Consiglio dei ministri.

Sulla richiesta fatta alla Corte dei conti della registrazione con riserva la Corte osservò che la concessione delle indicate anticipazioni veniva effettuata senza la osservanza di alcuna delle norme prescritte dalla legge e dal regio-

lamento sulla contabilità generale dello Stato; il che eccede le facoltà del potere esecutivo.

La vostra Commissione ritiene che non avendosi dati per riconoscere se nei pagamenti in conto di cui si tratta, siasi osservate le cautele dettate dall'articolo 53 del citato Regolamento, avuto riguardo alla incertezza dei limiti di ammissibilità delle domande non può non riconoscersi fondata la opposizione della Corte dei conti alla registrazione ordinaria.

Si aggiunga che il citato Regolamento si occupa di pagamenti in conto come possibile oggetto di stipulazione; e nel caso non risulta che di ciò si fosse convenuto (1).

Pertanto il provvedimento del Governo che deve ritenersi fondato sopra considerazioni di convenienza e di equità sfugge al giudizio della Commissione, la quale non potendo per mancanza di sufficienti elementi proporre la ratifica, si limita a proporre che se ne prenda atto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto Reale 12 giugno 1921, che proroga al primo maggio 1922 le disposizioni del decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 765, riguardanti la sospensione del conseguimento della libera docenza.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Onorevoli Colleghi. — Il Regio decreto 12 giugno 1921 proroga al 1° maggio 1922, con qualche eccezione di cui agli articoli 2 e 3, la sospensione del conseguimento della libera docenza, stabilita con decreto-legge 26 maggio 1918, numero 765, sino al termine di mesi sei dal giorno

(1) Art. 53 del Regolamento di contabilità generale.

«In nessun contratto di forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di fare pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

..... «I pagamenti in conto non possono eccedere i nove decimi della somma dovuta e giustificata dai prescritti documenti nei contratti la cui spesa non superi lire 50,000 e i diciannove ventesimi sui contratti di maggior somma».

della pubblicazione della pace. Ora lo stato di guerra essendo cessato per ogni effetto col giorno 31 ottobre 1920 (Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389) il termine di sei mesi scadeva col 30 aprile 1921. Perciò la nuova proroga portata a un anno dopo è in contraddizione con la disposizione del decreto emanato in forza dei poteri straordinari, e che ha quindi valore di legge; onde non può essere modificata da un semplice atto del potere esecutivo.

Per siffatti motivi la Corte dei conti negò la registrazione ordinaria, e in adunanza del 5 luglio 1921 a sezioni unite ammise il detto decreto alla registrazione con riserva.

La Commissione ritiene che il ragionamento della Corte sia fondato sulle rette norme costituzionali; ma, trattandosi di un atto di governo, della cui necessità è giudice responsabile il Governo medesimo, crede che il Senato debba limitarsi a prendere atto della negata registrazione ordinaria.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva sul decreto reale 23 gennaio 1921 col quale su proposta del ministro dell'istruzione si revoca in tutti i suoi effetti il decreto reale 1 settembre 1920 che disponeva il trasferimento del prof. Ciaceri, ordinario di storia antica dall'Università di Padova a quella di Napoli e si autorizza la emanazione del bando di concorso per la cattedra suddetta presso l'Università di Napoli.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Onorevoli Colleghi. — Con Regio decreto 23 gennaio 1921 veniva revocato in tutti i suoi effetti l'altro decreto 1° settembre 1920, col quale su proposta motivata della Facoltà letteraria di Napoli si trasferiva in questa Università da quella di Padova il prof. Emanuele Ciaceri ordinario di storia antica, autorizzando in pari tempo l'apertura del concorso. Tale revoca è motivata dal fatto che il Ministro della pubblica istruzione ignorava l'esistenza di

una domanda di concorso per quella cattedra in Napoli avanzata dal professor Ettore Ciccotti il 3 gennaio 1920 e protocollata al Ministero il 6 febbraio successivo n. 02914; senza il quale errore di fatto il ministro dichiara che non avrebbe proceduto al tramutamento, ma avrebbe invece bandito il concorso, che secondo l'articolo 19 del testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione 9 agosto 1910, n. 795, è il modo normale onde si provvede alle vacanze delle cattedre universitarie.

La Sezione II della Corte dei conti negava la registrazione ordinaria del detto decreto non ravvisando nella circostanza addotta dal Ministero un errore sostanziale di fatto che potesse infirmare il decreto di trasferimento del professor Ciaceri; giacchè, nonostante la precedente domanda di concorso, la quale per altro non avrebbe potuto aver valore se non dopo la revoca del divieto dei concorsi sancito nel tempo della guerra, era sempre nelle facoltà del ministro provvedere alla vacanza sia col concorso, sia col tramutamento. Nè l'addotta ignoranza di fatto poteva essere operativa di effetto, quando la domanda di concorso esisteva negli atti dell'Ufficio competente, onde il ministro non avrebbe potuto legalmente ignorarla, essendo egli organo rappresentativo dell'amministrazione cui presiede. D'altronde il decreto di trasferimento del professor Ciaceri, registrato a suo tempo dalla Corte dei conti, aveva conseguito il suo pieno effetto nei riguardi del suddetto professore sin dal 15 ottobre 1920; cosicchè da questo giorno egli legittimamente in possesso della cattedra napoletana, e come inamovibile non avrebbe potuto essere restituito alla sede precedente se non in virtù di un nuovo decreto di trasferimento da emanarsi col suo consenso e con le condizioni volute dagli articoli 34 e 35 del testo unico.

Alla negata registrazione ordinaria seguì quella con la clausola della riserva data il 27 maggio 1921 in conformità della deliberazione del Consiglio dei ministri in adunanza 22 aprile.

La Vostra Commissione deve osservare che le obiezioni della Corte dei conti furono autorevolmente apprezzate dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, la quale, sopra ricorso dell'interessato, con decisione 3 febbraio 1922 an-

nulla l'impugnato decreto di revoca. Dopo ciò alla Commissione non è dato che constatare il fatto dell'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Darò lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Luzzatti e da altri senatori e che, come ho già detto, può considerarsi come sintesi della discussione sulle relazioni della Commissione per i decreti registrati con riserva:

« Il Senato

« esprime alla Corte dei conti la sua approvazione per l'accurata diligenza con la quale compie il suo ufficio alto ed indipendente di riscontro vigilante sugli atti della pubblica amministrazione e sulle spese dello Stato e, con la certezza che le sue attuali attribuzioni non vengano diminuite,

« confida che persista nel suo compito per esaminare con analisi sicura i conti consuntivi dei bilanci, e per rivedere le contabilità delle numerose e gravi gestioni di guerra fuori bilancio.

LUZZATTI, MALVEZZI, PULLÈ, TANARI, CIVELLI, BOLLATI, NICCOLINI EUGENIO, BRANDOLIN, BONCOMPAGNI, VENOSTA, CIPELLI, ZUPELLI, SUPINO, DIENA, DALLOLIO ALBERTO, VALLI, STOPPATO, D'OVIDIO FRANCESCO, MARIOTTI, PIAGGIO, GALLINI, DE AMICIS MANSUETO, IMPERIALI, MANGO, GUIDI, LAMBERTI, AMERO D'ASTE, EINAUDI, DORIGO, PAVIA, GREPPI, TIVARONI, FRADELETTO, DEL GIUDICE, SILI, DI SANT'ONOFRIO, MORPURGO, GRASSI, CRESPI, VIGONI, BORSARELLI, BERTETTI, CALLERI, FEOLA, TORRIGIANI LUIGI, BOSELLI, WOLLEMBORG.

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI. So di aver discusso ed esaminato questo ordine del giorno e mi pare di aver ottenuto il consenso del Senato nei due discorsi precedenti. Prego il Senato di lasciarmi

concludere questa dichiarazione molto breve con la sentenza aurea di Camillo Cavour. « È necessario concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile. Il mio ordine del giorno non è che la esplicazione della sentenza di uno dei massimi redentori della nostra patria. (*Vive approvazioni*).

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVIGLIO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io ho accettato questo ordine del giorno facendo ogni riserva per quanto riguarda il merito, diremo così, della conclusione della Corte dei conti a proposito di questi decreti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Luzzatti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mariotti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per opere stradali straordinarie ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione nel disegno di legge: « Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese ». (N. 544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellegrano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 544).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CONTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore*. Se il Senato lo consente, vorrei, in nome dell'Ufficio centrale, riassumere gli estremi del trattato commerciale che ci è sottoposto. La convenzione attuale non è che la continuazione spirituale e la continuazione legale dell'accordo commerciale che ci lega con la Francia dal 1898. Accordo che ha presentato allora le maggiori difficoltà, perchè era stato trattato in un periodo che seguiva ad una guerra doganale di tariffe di un decennio, e trovava gli spiriti dei due paesi completamente divisi anche nel campo politico.

Quell'accordo è stato allora negoziato dal nostro collega Luigi Luzzatti, che vi ha portato tutto il fervore della sua fede.

Gli anni trascorsi, le modificazioni introdotte nell'economia dei due paesi, e le conseguenze della guerra, hanno reso meno adatti i patti vigenti ed indispensabile una loro revisione. I rispettivi Governi hanno disdetto l'accordo fin dal novembre del 1921 e lo hanno ricondotto fino al novembre del 1922, nella qual data veniva a cadere. Le difficoltà che si frapponavano da parte dell'Italia, per il mantenimento di questo accordo erano principalmente la svalutazione della nostra moneta, la cambiata situazione della nostra industria ed il fatto che la Francia, pur riservandoci il trattamento della nazione più favorita, ritoccando sempre le proprie tariffe veniva ad ostacolare le nostre importazioni ogniqualvolta i prodotti italiani tendevano ad affermarsi in quel mercato. La Francia poi si trovava, dopo l'annessione dell'Alsazia e Lorena che la faceva diventare un paese industriale di grande importanza per quel che riguarda la politica del ferro e dell'acciaio, ad avere nuove esigenze che non potevano trascurarsi.

Tuttavia le trattative che i nostri negozianti dovevano condurre, si sono presentate irte di difficoltà non dal punto di vista politico, perchè i paesi che avevano consacrata la loro amicizia sui campi di battaglia avevano le migliori disposizioni; ma per le condizioni economiche profondamente mutate, e più per la diversità del sistema doganale dei due paesi; mentre noi abbiamo una tariffa generale, pubblicata per decreto reale, completata dal sistema dei negoziati, che ci permettono di con-

sentire delle modificazioni sia sulla base delle voci della tariffa, che sui coefficienti di miglioramento, la Francia ha una tariffa autonoma doppia, massima e minima, alla quale non si può derogare se non per voto del Parlamento; ma qualunque accordo può essere infirmato perchè il Parlamento è sovrano in materia. Per cui le difficoltà incontrate sono state grandissime. Il Governo ha pensato perciò di addivenire ad una conclusione che in massima conferma la validità del precedente accordo. E questa formula giuridicamente permette di mantenere di fronte alla Francia la clausola della nazione più favorita, malgrado l'autonomia delle tariffe francesi.

Il testo dell'accordo contempla, in sostanza tre tabelle. La tabella *A* riguarda i prodotti che dalla Francia vengono importati in Italia e che sono assoggettati a certi dazi più favorevoli rispetto alla nostra tariffa generale. La tabella *B* concerne le importazioni in Italia e la *C* le importazioni in Francia, in deroga alle tariffe generali; ma per entrambe, in caso che il Governo rispettivo aumenti i dazi od elevi i coefficienti, l'altro Governo può denunciare l'accordo entro i 15 giorni dalla notifica e per decadenza dopo tre mesi; obbligo ai due paesi di riprendere i negoziati per dei nuovi accordi entro 15 giorni dopo la notifica della decadenza.

Ma anche con uno schema di questo genere gli accordi non sono completi; per cui l'accordo come è esposto è integrato da una serie di facilitazioni ulteriori che consentono a questo accordo, che non deve essere un vero trattato, di rendere più facili i rapporti tra i due paesi.

Io non voglio menzionare altri elementi che risultano da documenti riservati favoriti dal Ministero; ma poichè, indipendentemente da ciò, gli stessi dati risultano dal *Journal Officiel de France*, e anche da altre pubblicazioni, per questi ogni ragione di riserva viene a cessare. Gli altri elementi che completano l'accordo sono quelli relativi a certe voci sulle quali i nostri negoziatori hanno richiamato in modo speciale l'attenzione dei negoziatori francesi: e innanzi tutto: l'obbligo di riprendere in esame la nuova nomenclatura e le nuove tariffe per l'industria della seta.

Questo è un argomento molto importante sul quale richiamerò di nuovo l'attenzione del Senato.

Il Governo francese inoltre avrà cura che le disposizioni concordate si applichino nel modo più favorevole, e senza essere ostacolate dalle formalità di importazione, che hanno spesso costituito vere forme di ostruzionismo.

Altre clausole riguardano l'importazione dei fiori freschi: il togliere il divieto di importazione dei rottami di ferro che per noi sono necessari alla siderurgia e quindi alla metallurgia: finalmente l'obbligo nei due paesi di avviare negoziati fin da ora per la trattazione dei nuovi accordi di carattere generale che possano costituire un vero trattato di commercio.

L'Ufficio centrale ha portato la sua speciale attenzione sul fatto che l'Italia ha fatto sulle proprie tariffe delle concessioni maggiori di quelle che la Francia ha fatto a noi. In altri termini l'Ufficio centrale non ha riscontrato quella perfetta reciprocità che sarebbe stata desiderabile in trattative di questo genere. In modo speciale l'Ufficio centrale richiama, come ho detto, la vostra attenzione sull'argomento delle sete. Perchè le sete costituiscono all'effetto dell'esportazione italiana la maggiore cifra; questa nostra esportazione è quella che più contribuisce a farci sperare il ristabilimento dell'equilibrio della bilancia commerciale. Già negli accordi del 1898 non si era addivenuti ad un'intesa sulle sete, perchè mentre per i tessuti questi accordi sarebbero stati possibili, per quel che riguarda i filati e i ritorti l'opposizione francese era stata assoluta. Tentativi di accordi sono stati fatti durante la validità degli accordi del 1898 e precisamente nel mese di agosto 1915 c'è stata una riunione di industriali francesi e italiani ed uomini politici francesi eminentissimi sotto la presidenza dell'onorevole Luzzatti e si era giunti ad una forma di perfetta reciprocità su questo argomento, ma non fu colto il momento opportuno e non si ebbe la ratifica delle trattative.

Altri tentativi di accordi furono fatti nel 1920, senza risultato, e anche attualmente sulla questione delle sete nulla è stabilito; dunque la nostra condizione per le sete è la seguente: mentre questa voce non esiste nella tariffa italiana per filati e ritorti che possono venire liberamente dalla Francia, la Francia colpisce il prodotto italiano con franchi sei al chilogramma, quindi l'industria francese ha qui affermato una ragione di superiorità sulla nostra assolutamente incompatibile; poichè non era

possibile arrivare subito a degli accordi definitivi i due Governi hanno non solo assunto l'impegno di provocare accordi tra gli industriali, ma anche di ottenere la corrispondente modificazione delle nomenclature e della tassazione dei prodotti serici.

Si dice che è indetta per il 20 di questo mese una riunione fra industriali francesi e italiani a questo scopo, ma comunque l'Ufficio centrale richiama nuovamente l'attenzione del Senato sull'importanza dell'argomento e fa voti che il Governo riesca a conclusioni che consentano a questo prodotto di importanza grandissima per il nostro commercio di avere lo sbocco della Francia. Qualche altra lacuna il vostro Ufficio centrale ha riscontrato in questi accordi; una per l'industria degli automobili.

La Francia colpisce gli automobili importati con dazio del 45 per cento *ad valorem*; oltre a questo la Francia oggi ha, come elemento siderurgico, una base più favorevole dell'Italia perchè ha in casa le miniere del ferro e la disponibilità delle miniere del carbone.

La nostra grande industria si è affermata ed è riuscita, malgrado queste ragioni d'inferiorità a mettersi in condizioni di competere sui mercati mondiali, ma un dazio del 45 per cento *ad valorem* sposta questi rapporti e rende difficile la nostra possibilità di esportazione.

I nostri industriali volevano consentire una reciprocità su questa materia cioè un dazio ridotto del 25 per cento, ed anche del 15 per cento purchè i francesi facessero altrettanto e la perfezione della nostra industria avrebbe cercato di far trionfare le nostre marche anche con questa difesa doganale: ma a questo non si addivenne.

Notate che con la clausola della Nazione più favorita questa facilitazione industriale italiana sarebbe stata più vantaggiosa alla Francia che all'Italia, perchè se noi accordavamo di abbassare il dazio al 15 per cento, eravamo obbligati in tutti i trattati successivi a ribassare al 15 per cento, e ci saremmo trovati ad esporci alla concorrenza di paesi con moneta svalutata mentre la Francia ha tariffa autonoma che le consente di negoziare caso per caso questo aumento con maggiore libertà di noi; ma nulla si è ottenuto.

L'Ufficio centrale raccomanda al Governo che anche questo argomento degli automobili, in tutti i successivi tentativi di accordo per

giungere ad avere un vero trattato commerciale, sia tenuto presente. E così l'Ufficio centrale ha portata la sua attenzione sull'industria dei mobili di legno tutelati nell'accordo del 1898 e non più ora, e sulla esportazione del riso, altro elemento importantissimo, e sulla esportazione degli agrumi e dell'olio di oliva.

Su un altro punto l'Ufficio centrale richiama l'attenzione del Governo e cioè sull'ostruzionismo che è facile fare alla dogana. Ora l'Italia non ha fatto mai questo genere di ostruzionismo e la Francia l'ha fatto qualche volta, come, per esempio, per l'esportazione dei fiori. I francesi hanno diminuito la nostra esportazione verso la Francia con questo accorgimento nella valutazione dell'imballaggio; si asseriva che l'imballaggio aveva peso esagerato per aggravare il diritto di entrata o si obbligava a disimballare i fiori per pesare l'imballaggio. Il Governo se n'è interessato ed ha ottenuto che presentando gl'imballaggi campioni identici a quelli delle spedizioni se ne riconosca il peso lordo, ed ha ottenuto dalla Francia la promessa che a questa formula di carattere transitorio se ne sostituirà altra di carattere definitivo che tolga le lamentate difficoltà.

Anche per i vini nascono delle difficoltà costantemente e anche su questo bisogna che il Governo mostri fermezza; il Governo troverà conforto nel voto del Senato. In Francia chiamano adulterati quei vini di cui non riconoscono l'assoluta corrispondenza alla dichiarazione. Per molti casi questa diventa una forma di ostruzionismo, perchè data la molteplicità delle Case che fanno queste esportazioni, è difficile stabilire *a priori* il grado di alcoolicità od altro, mentre basta una piccola differenza per dar luogo a multe gravissime, tali da compromettere quel genere di nostra attività.

Per i prodotti farmaceutici si ha un'altra forma di ostruzionismo contro cui è necessario intervenire e su cui il Governo ha avuto già delle promesse. La Francia ne ammette la esportazione, ma vuole che i prodotti esportati siano iscritti nella farmacopea ufficiale. E da quando il nostro Paese fa delle difficoltà ad ammettere i nuovi prodotti nella farmacopea, la esportazione di questi prodotti è completamente sospesa.

Vi è finalmente la questione del seme-bachi. Il Governo mentre si è impegnato a risolvere entro tre mesi la questione del seme-bachi, ha

sei mesi di tempo per la questione delle sete. Noi abbiamo un'industria di seme-bachi molto più progredita di quella francese e che dà un prodotto di maggiore perfezione e di maggior costo. La Francia produce seme-bachi con carattere industriale, non col sistema cellulare, perfetto ma costoso come il nostro e può battere la nostra concorrenza. Di che cosa si sono lamentati i setaiuoli? Di questo: che la Francia importa seme-bachi in Italia e rovina la perfezione del nostro prodotto; il che compromette questa grande parte della nostra economia.

Erano intervenuti provvedimenti proibizionistici per cui l'industria era garantita; ma questi provvedimenti sono stati tenuti in sospeso ed il Governo si è impegnato entro tre mesi dell'accordo, cioè in febbraio, a venire ad una nuova intesa col Governo francese riguardo al seme-bachi, mentre l'altro accordo, che si riferisce come ho detto alle nostre sete torte, deve essere concluso entro sei mesi, cioè entro maggio. L'Ufficio centrale suggerisce che si abbinino le due cose, perchè avremo elementi di contrattazione che ci permetteranno di ottenere facilitazioni sulla seconda parte, se dovremo fare qualche concessione sulla prima.

PEANO. Domando di parlare.

CONTI, *relatore*. Finalmente il vostro Ufficio centrale richiama l'attenzione del Senato sulla questione dei liquori. Anche qui non abbiamo trovato quel concetto di reciprocità che ci pare debba guidare tutti gli accordi del genere. Per i liquori vi era la proibizione di importazione per tutti e due i paesi.

L'Italia l'ha revocata ed ha consentito alla Francia un contingentamento: la Francia si è impegnata con accordi a parte a prendere in esame un corrispettivo contingentamento dei prodotti nostri. Ma in queste trattative la Francia sostiene la tesi che il contingentamento nostro possa essere commisurato sull'importazione che si faceva nel triennio precedente alla guerra. Ora in un paese d'industria costantemente progrediente, come il nostro, non si può riferirsi ad un dato fisso, quasi di fossilizzazione analogo a questo; e pare giusto di chiedere che il contingentamento, nella quantità se non nella qualità, sia eguale a quello che noi accordiamo alla Francia.

Avendo voluto fare queste osservazioni, abbiamo inteso di dare al Governo anche una

forza nelle eventuali trattative. L'Ufficio centrale non si è nascosto la grande difficoltà attraverso cui queste trattative hanno dovuto svolgersi e non intende farne una critica. La diversità dei due metodi di tariffe è quella che mette la Francia in condizioni più forti in confronto a noi: nè era possibile pensare ad una guerra di tariffe. Nell'esportazione già stremata del nostro paese il mercato francese rappresenta il primo posto. L'Ufficio centrale ha voluto ricordare che nel primo semestre del 1922 noi abbiamo esportato in Francia per 646 milioni di lire, di fronte a 532 milioni nella Svizzera, a 510 milioni nella Gran Bretagna, a 503 milioni nella Germania e a 378 milioni negli Stati Uniti. Non era possibile pensare ad affrontare una lotta di tariffe con un paese che rappresentava il nostro maggior mercato. Anche l'Ufficio centrale ha dovuto constatare con piacere che in questo momento, almeno fino a quando le statistiche arrivano, la bilancia commerciale è a noi favorevole. Infatti noi abbiamo esportato in Francia per 646 milioni di lire, mentre la Francia ha importato in Italia per 537 milioni. C'è uno sbilancio in favor nostro.

L'Ufficio centrale ha la convinzione che con l'attuale trattato questo vantaggio a nostro favore scomparirà e a causa delle difficoltà che alle nostre industrie vengono fatte, avremo un periodo, speriamo temporaneo, nel quale la bilancia commerciale si sposterà in senso favorevole alla Francia. Certo però non si poteva, per ragioni soprattutto di carattere economico, esporci al grave pericolo di una rottura. E poichè il nostro Paese deve raggiungere il bilancio economico aumentando le esportazioni e non diminuendo le importazioni, noi pensiamo che il Governo, confortato dal voto del Senato vorrà rapidamente e con ferma fede seguire le trattative per arrivare ad un vero trattato di commercio completo e utile al nostro Paese. L'Ufficio centrale indica e riassume nell'ultima parte della sua breve relazione i punti fondamentali su cui intende richiamare l'attenzione del Governo ed esprime l'augurio che anche da parte della Francia abbia ad esser portato in queste trattative lo stesso spirito di equità e di eguaglianza di cui l'Italia ha dato luminosa prova anche nelle recenti trattative. (*Vivissime approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Frola a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FROLA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, nn. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon Di Revel » (N. 554);

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frola della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Prego l'onorevole senatore Scialoja a recarsi alla tribuna per la presentazione di una relazione.

SCIALOJA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Approvazione degli accordi e convenzioni firmati a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi-Croati-Sloveni, per l'esecuzione del trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 » (553).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scialoja della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Badoglio a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

BADOGGIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui disegni di legge: « Approvazione del Trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra e al divieto di impiego di gas, e prodotti chimici nocivi, concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 » (N. 547);

« Approvazione del trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922 » (548).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Badoglio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge per l'approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Peano.

PEANO. Mentre convengo nelle conclusioni dell'onorevole senatore Conti in merito a questo trattato, debbo però dichiarare che una parte della sua esposizione ha richiamato in modo speciale la mia attenzione ed è quella relativa alla convenzione 20 agosto 1920 che dovrebbe rinnovarsi entro il 28 di questo mese. Questo mese. Questa convenzione riguarda l'introduzione del seme bachi industriale dalla Francia in Italia. Ora vi è un fatto che è bene che il Senato conosca e cioè, che questo seme bachi che è venuto ad invadere il Piemonte e le altre regioni dell'Italia settentrionale è di una pessima qualità. Io non mi interesso dei produttori del seme bachi, ma dei produttori dei bozzoli; cioè della produzione della seta ed affermo che se noi continuiamo a lasciare introdurre nel nostro Paese questa specie di seme bachi correremo il rischio di rovinare la nostra industria della seta.

Ora il senatore Conti ha detto che c'è un altro accordo che dovrà essere concluso fra qualche tempo, cioè il 27 maggio p. v. e che involge un interesse più importante e cioè la convenzione relativa alla introduzione in Francia della seta e seterie. Io convengo pienamente nella opportunità di abbinare questi due problemi, ma non convengo affatto nell'opinione che si debba sacrificare la questione dell'introduzione del seme bachi a quella della seta ritorta, mettendo sulla bilancia la prima concessione di fronte alla riduzione del dazio sulla seta. Prego perciò gli onorevoli ministri della industria e dell'agricoltura di difendere tutti e due questi interessi e non subordinare l'uno all'altro, come mi pare che si dica anche nella relazione dell'Ufficio centrale e ciò tanto più che la relazione presentata dal Governo riconosce la necessità di modificare la convenzione alla quale io mi riferisco.

Non ho altro da dire.

CONTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore*. Il pensiero dell'Ufficio centrale è che la importazione del seme bachi dalla Francia è stata contraria agli interessi della nostra industria. Se fosse possibile vietare questa introduzione, il pensiero dell'Ufficio centrale sarebbe unanime appunto in questo senso, ma poichè già un patto tra i Governi esiste, il quale impone di prendere in esame questo argomento entro tre mesi, come impongono per l'altro patto un termine di sei mesi, abbiamo proposto di abbinare le due questioni che sono due lati di uno stesso problema.

Non è pensiero dell'Ufficio centrale che per i seme-bachi debba essere rinnovato l'accordo precedente che si è dimostrato dannoso al nostro Paese. Tutt'altro, ma devono essere abbinate nel tempo stesso queste due questioni. Certamente l'accordo dovrà essere modificato, così da rappresentare una maggiore tutela di tutta l'industria della seta, poichè l'adoprare del seme-bachi scadente come quello che è giunto dalla Francia, vuol dire compromettere la riuscita delle nostre sete. L'Ufficio centrale è dunque completamente dell'avviso dell'onorevole Peano per una strenua difesa di questa nostra industria.

PEANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore e richiamo ancora una volta l'attenzione del Senato sull'importanza della scelta del seme bachi per il buon funzionamento delle nostre industrie.

LUZZATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Volevo fare una sola dichiarazione. L'accordo del 1920 non l'ho mai capito, perchè non ha nessun corrispettivo. Ora recar danno al proprio paese in una industria vitale per averne un compenso è una questione delicata che si può esaminare; ma consentire, senza compenso, ad altri un beneficio gratuito che nuoce alla bacologia nazionale, non ne intendo ancora l'occulto motivo. E poichè il Senato è sulla via dei biasimi, io qui esprimo un biasimo. (*ilarità, approvazioni*).

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io volevo aggiungere, riguardo al seme-bachi, che è assolutamente necessario seguire i precetti della tecnica. Noi sappiamo che questo seme deve essere preparato in un certo modo, presentare alcune determinate garanzie; non dobbiamo cedere in nessun modo, ma seguire il parere dei tecnici.

LUZZATTI. Ma noi lo seguiamo!

GRASSI. Noi non dobbiamo cedere neanche di un punto, altrimenti rischiamo di rovinare la nostra industria. (*Vive approvazioni*).

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Io credo che non si possa iniziare la discussione dei vari trattati di commercio, discussione che comincia oggi col Trattato italo-francese e che domani e posdomani continuerà con i trattati conclusi con la Cecoslovacchia e con la Polonia e col *modus vivendi* colla Spagna, ai quali trattati ed accordi confidiamo ne seguano presto degli altri; credo, che non si possa iniziare questa discussione senza rivolgere il pensiero a colui che fu sempre il più illustre negoziatore di trattati, a Luigi Luzzatti, che, nel 1898, solo forse nella sua ferma fede, concluse la Convenzione colla Francia, che ci assicurò i vantaggi, che conserviamo in forza del recente accordo. Dunque a Luigi Luzzatti, al padre mio e degli altri miei migliori, vada il saluto e il ringraziamento nostro. (*Vivi applausi*).

Io debbo rispondere alle osservazioni, che furono fatte in merito al Trattato, specialmente dall'egregio relatore onorevole Conti.

Ringrazio l'onorevole Conti di aver dato la sua approvazione a questo Trattato, e di aver riconosciuto che esso fu concluso in mezzo a grandi difficoltà. I negozianti francesi e quelli italiani lottavano ad armi diverse: i francesi avevano una tariffa autonoma a due colonne di dazi, mentre noi avevamo la nostra tariffa generale, modificabile in virtù di trattati.

Ciò nonostante siamo riusciti a concludere un Trattato, che, secondo me, è abbastanza soddisfacente. Certo vi sono in vari punti delle lacune, alle quali bisogna riparare.

Su alcune osservazioni fatte dall'onorevole Conti posso rispondere subito e comincio dalla questione delle sete.

Il regime delle sete è per me di una importanza colossale, perchè l'industria serica, legata, come è, all'agricoltura, forse più di ogni altra trova da noi condizioni favorevoli di vita e di sviluppo, e pertanto merita la più premurosa sollecitudine da parte del Governo.

Come è noto, le sete e le seterie erano escluse espressamente dall'accordo del 1898, mentre il nuovo accordo rinvia, per tale materia, a trattative che dovranno svolgersi entro sei mesi dall'entrata in vigore della recente Convenzione, entro cioè il 28 maggio p. v. È vivamente desiderabile che si giunga al più presto possibile ad un accordo soddisfacente per le due parti, in guisa da potere eliminare la disparità di trattamento fra la nostra industria e quella francese, disparità di cui si dolgono i nostri produttori. Ed io confido che a tale favorevole risultato si potrà senza troppe difficoltà addivenire, perchè ho motivo di ritenere che il Governo francese continuerà ad ispirarsi a criteri di moderazione nel regolare d'accordo con noi le relazioni commerciali tra i due paesi.

Accetto senz'altro la proposta dell'onorevole Conti di abbinare, quanto al tempo, le trattative per il regime delle sete con quelle per il seme bachi.

Il collega Conti trova che le concessioni da noi fatte sono superiori a quelle da noi ottenute. Ma lo prego di ricordare che negli ultimi tempi la nostra vecchia tariffa convenzionale si era ridotta a ben poca cosa, essendo decaduti i principali trattati di commercio conclusi prima della guerra, e che, d'altra parte, noi col 1° luglio del 1921 cominciammo ad applicare la nuova tariffa generale.

Accadde così che la Francia, nell'ottobre dello stesso anno, denunciò l'accordo del 1898, trovando che il trattamento da noi fatto alle sue merci non era tale da compensare il beneficio che ci accordava, concedendoci la sua tariffa minima.

Così stando le cose, era evidente che noi dovessimo fare delle concessioni, pur svincolandoci da taluni impegni assunti nel 1898 e che non erano più compatibili con le mutate condizioni della nostra economia.

Anche la Francia ha ceduto su qualche punto, accordandoci riduzioni per 53 voci. Siamo riusciti ad ottenere che venisse fatto un tratta-

mento speciale per le seguenti merci: crini lavorati, olio di oliva, pomodoro, conserve, marmi lavorati, estratto di sommacco, filati di canapa, cordami, filati di cotone, filati bourrette, tessuti di cotone greggi, mercerizzati e vellutati, i tubetti per filatura, i piccoli lavori in metallo gli oggetti artistici in bronzo ed in rame, certi tipi di sedie che produciamo largamente, piccoli articoli di gomma, cappelli di feltro, bottoni, ecc. Sono in tutto 53 voci, lo riconosco anche io, non importantissime, ma che hanno il loro valore.

Il relatore ha parlato della questione dei liquori. In questo campo l'Italia fa poca esportazione in Francia, mentre la Francia, esporta moltissimo. Durante le trattative per l'accordo, fu deciso che la Francia avrebbe concesso un contingente all'esportazione italiana di liquori e di acquavite. Accetto pertanto la raccomandazione dell'onorevole Conti, nel senso di tentare di ottenere che tale contingente corrisponda presso a poco alla quantità di liquori vendutaci dalla Francia.

E veniamo alla grossa questione delle automobili. Ricordo anzitutto che, durante le trattative, i francesi, i quali hanno un dazio *ad valorem* del 45 per cento sulle automobili, chiesero che riducessimo a metà il nostro dazio: la domanda non fu potuta accogliere. Ora io in questi giorni sto facendo trattative con tutte le nazioni produttrici di automobili, nel senso che tutte stabiliscano i dazi di entrata nell'uguale misura del 25 per cento *ad valorem*. Tale proposta però incontra notevoli difficoltà da parte dei fabbricanti francesi, i quali, più che la concorrenza americana, temono la nostra, soprattutto per la bontà dei nostri prodotti, e ciò nonostante che gli Stati Uniti, per la produzione a serie di fabbriche, come la Ford, che getta sul mercato due milioni all'anno di automobili, possano costituire una minaccia assai grave. Ho saputo così pochi giorni fa da un mio incaricato che vi erano poche speranze di riuscire. Comunque io posso assicurare il Senato, che su questo punto, tanto importante per la nostra industria, faremo tutto il possibile per giungere ad un risultato favorevole, anche a costo di concludere dei trattati speciali con tutte le altre nazioni, ai quali per forza dovrà finire coll'accedere la nazione francese.

Quanto ai mobili abbiamo ottenuto la riduzione del coefficiente per le sedie aventi un solo tipo di scultura.

Vi è poi la questione relativa alle esportazione del riso semigreggio, che, con una parola un po' barbara, è detto sbramato, rispetto a quello lavorato. I pilatori di riso, che sono da noi molto numerosi e sono aumentati da quando abbiamo avuto le nuove provincie, si lagnano del fatto che i paesi forestieri, tra i quali la Francia, favoriscono l'importazione del riso semigreggio, mentre colpiscono con dazi proibitivi il riso lavorato, e ciò allo scopo di potere alimentare le proprie fabbriche. I nostri negozianti hanno chiesto pertanto una riduzione del dazio francese sul riso lavorato; ma la Francia si è opposta, perchè essa ha una quantità di fabbriche di pilatura del riso, che viene loro specialmente dalla Cocincina e dalla Indocina.

Non bisogna però dimenticare che il nostro principale interesse è rappresentato dal riso semigreggio, che esportiamo largamente: non potevamo quindi mandare a monte l'accordo per tutelare, come pure avremmo voluto, gli interessi dei nostri pilatori.

La questione del vino è una questione molto grossa: l'onorevole relatore avrà visto che io sono riuscito ad ottenere che in quella famosa tabella C, allegata al trattato, si mettesse la dicitura: « vino comune di tutte le qualità ». Da parte francese non si voleva assolutamente accettare tale inclusione, per conservare la libertà di aumentare i dazi relativi, ma io ho insistito perchè nella tabella figurasse tale dicitura e sono riuscito ad ottenerlo.

Si lamenta ancora un po' di ostruzionismo da parte delle autorità francesi a riguardo dei certificati di analisi; ma questi inconvenienti stanno scomparendo un poco per volta. D'altronde non possiamo sperare di esportare molto vino in Francia, perchè questa è produttrice essa stessa di vino ed ha ora ricostituito i suoi vigneti, mentre, d'altro canto, non bisogna dimenticare la forte concorrenza della Spagna.

Per i fiori abbiamo ottenuto che la dogana francese non consideri anche gli imballaggi, che costituiscono un peso notevolmente superiore ai fiori stessi: così il dazio viene pagato soltanto sui fiori contenuti negli imballaggi.

Anche per i rottami di ferro abbiamo otte-

nuto notevoli facilitazioni. Durante le trattative, i negozianti francesi avevano promesso che avrebbero raccomandato al loro Governo di non colpire con divieto o con dazio di uscita l'esportazione di rottami per l'Italia. Tutti sanno quale importanza abbiano i rottami di ferro per la nostra industria e nessuno può saperlo meglio dell'onorevole Conti, che è un valoroso industriale. Ora di recente la Francia ha emanato un provvedimento, col quale è proibita l'esportazione dei rottami di ferro dalla Francia stessa per tutte le nazioni, salvo che per l'Italia.

E anche un altro vantaggio abbiamo ottenuto indirettamente. Esiste, o meglio esisteva, nella Venezia Giulia una grande industria: l'industria dei pesci conservati in scatola. Questa industria, al tempo del Governo austriaco, dava lavoro a diecine di migliaia di operai ed era protetta con un dazio di 80 corone oro al quintale. Avvenuta l'unione della Venezia Giulia all'Italia, questa industria cadde completamente; perchè, invece della protezione di 80 corone oro, ebbe soltanto quella di 15 lire - (perchè tale era il dazio vincolato con la Francia in virtù dell'accordo del 1898) - sicchè essa non poteva sostenere la concorrenza della industria spagnuola e di quella portoghese. In vista di ciò, io ho chiesto ed ottenuto che la Francia rinunciasse a tale dazio di favore; sicchè, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo italo-francese, al pesce in scatola di tutte le provenienze si applica il dazio di 120 al quintale, in modo che questa industria si va ricostituendo completamente e in tutta la Venezia Giulia vi è già un rifiorire della lavorazione relativa. Questa è una conseguenza indiretta del trattato, non certo inutile.

Io vorrei pregare il Senato di approvare questo Trattato, anche perchè esso è il primo Trattato a tariffa, che abbiamo fatto dopo la guerra. Rilevo che esso rappresenta la continuazione della convenzione del 98; se non avessimo fatto così, non avremmo ottenuto il vantaggio di conservare il beneficio della tariffa minima e della clausola della Nazione più favorita. La Francia, con legge del 1919, si è preclusa la facoltà di concedere a qualsiasi Nazione, in blocco, la tariffa minima. Altre Nazioni, quale gli Stati Uniti, il Canada, la Cecoslovacchia, la Finlandia non sono ammesse a godere del trattamento più favorevole per

tutte le merci. Perciò noi dobbiamo, nell'assieme, dichiararci soddisfatti e, d'altra parte, come ha detto l'onorevole relatore e come ho detto io stesso poco fa, questo non è che il preludio di altri accordi; questo è un trattato *in fieri*.

Vi sono ancora molte importanti questioni da risolvere e che saranno risolte volta per volta e con criterio di equità. Posso assicurare che non solo da parte nostra, ma anche da parte della Francia si mette in ciò la massima buona volontà: il fervore protezionista della Francia si sta ora attenuando, perchè anche la Francia ha compreso che l'eccessivo protezionismo non può essere vantaggioso, ma rappresenta un impoverimento generale.

Il mercato francese rappresenta ormai per noi il mercato più importante specialmente per la parte agricola; esso ha sostituito in parte gli Imperi Centrali, a cui un giorno affluivano le merci nostre in gran copia; cerchiamo quindi di assicurarci nuovi sbocchi, che valgano a compensarci di quelli perduti.

Noi con la Francia abbiamo antichi rapporti di amicizia, di affetto, di origine; e li abbiamo recentemente rinsaldati con vincoli, che devono essere cari al cuore di ognuno: abbiamo ricordi antichi e recenti di battaglie combattute insieme per il trionfo della libertà. Il nuovo accordo suggella sul campo economico l'amicizia fra i due popoli ed io pertanto vi prego di voler concedere ad esso i vostri suffragi. *(Vivi applausi)*.

CONTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore*. Prendo atto con compiacimento delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del commercio e propongo al Senato l'approvazione di questo accordo e del relativo disegno di legge.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Vorrei fare una raccomandazione all'onorevole Ministro del commercio. In questo accordo non vi è alcuna disposizione che riguarda i traffici dell'Italia con la Tunisia, se bene sono informato. Ora anche in questi ultimi tempi cittadini italiani, pescatori nostri, hanno sofferto in Tunisia difficoltà straordinarie. Vorrei che

l'accordo, modesto, ma che aveva salvato l'italianità dei nostri italiani diretti in Tunisia e che furono tanto utili alla Francia, vorrei che l'accordo del 1896, il quale precedette l'accordo commerciale, quasi lo inaugurava, (e per un gran numero di anni rese possibile due cose preziose; che gl'italiani che andavano in Tunisia e che ivi acquistavano delle terre conservassero la loro nazionalità e che i nostri mirabili pescatori potessero in quei lidi pescosi esercitare la loro industria) continuassero a godere siffatti vantaggi che oggi sono quasi interamente negati agli uni e agli altri. Ripigliando le negoziazioni con la Francia, raccomando vivamente l'accordo del 1896, che affaticò un uomo illustre, benemerito della patria nostra, Visconti Venosta, e pose quella prima pietra che iniziò l'edificio della riconciliazione economica tra Francia e Italia. Essa ci permise poi di compiere la conversione della rendita.

Oggi si torna indietro. Ma se le disposizioni della Francia, che non dubito sieno benevole, quale ragione può esservi di negare a noi quei benefici che ci aveva consentito con l'accordo del 1896? È una delicata domanda politica ed economica; il nostro ministro di commercio la conosce troppo per non accogliere il nostro voto.

MAYER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. L'onorevole ministro nell'accennare al trattato testè in questione ha parlato dell'industria del pesce conservato nella Venezia Giulia. Io lo devo ringraziare per l'interesse con il quale si è occupato dell'argomento e posso accettare le sue parole soltanto come un augurio, in quanto che fino ad ora il rifiorimento di questa industria non esiste nel nostro Paese.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Al senatore Mayer risponderò soltanto che quanto ho affermato io, è stato detto alla Camera dei deputati pochi giorni fa dai deputati triestini, che, parlando della questione, hanno accennato che l'industria dei pesci conservati nella loro regione si andava riattivando. È una cosa logica e naturale, che

ci voglia del tempo prima che l'industria possa tornare al livello di una volta, ma non vi è dubbio che essa è fra quelle che presto rifieranno.

Devo ora una risposta all'illustre senatore Luzzatti. Per quanto concerne la Convenzione del 27 settembre 1896, debbo ricordare che, purtroppo, si sta ventilando, secondo nostre informazioni, di portare al Parlamento francese un progetto di legge, per il quale i rapporti commerciali fra la Francia e la Tunisia sarebbero regolati sulla base di quelli attualmente esistenti fra l'Algeria e la Francia. È stato poi pubblicato un decreto del 30 dicembre 1922, con il quale il Bey di Tunisi ha notevolmente aggravato il trattamento differenziale fatto a danno delle merci estere di qualsiasi provenienza in confronto delle merci francesi.

Ora io posso assicurare il senatore Luzzatti e tutto il Senato, che nei riguardi di tale questione, che non è soltanto commerciale, ma anche altamente politica, faremo tutto ciò che sarà in nostro potere per scongiurare la grave minaccia, che si annunzia ai danni del nostro commercio con la Tunisia. Si tratta di un traffico di una certa importanza. L'Italia occupa il terzo posto fra i Paesi che esportano in Tunisia: prima viene la Francia con 367 milioni all'anno di merce, mentre noi non esportiamo che 43 milioni. Ma anche questi 43 milioni rappresentano una cifra che non è disprezzabile, tanto più che essa è suscettibile di incremento. L'assicurazione che io posso dare al senatore Luzzatti è che il Governo si sta occupando in questi giorni per impedire questo danno al commercio di esportazione. (*Vivi applausi*).

LUZZATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Vi è una questione molto alta, per quei nostri mirabili emigranti che da tanti anni si recano a Tunisi e hanno insegnato a tutti come si coltivano, traverso le difficoltà di quei luoghi, le terre. Essi hanno ottenuto degli ottimi risultati, pur conservando i rapporti di amore e di lavoro con la madre patria. A mo' di esempio, raccolgono l'uva che là nasce prima, e poi tornano in Sicilia e fanno a tempo a portarla nei loro campicelli nativi. Dominano, in

certo modo, col lavoro, due continenti! (*Approvazioni*).

Per quale ragione essi non devono conservare la nazionalità ch'è così cara a questi cittadini, che ammiriamo perchè portano la potenza del lavoro italiano fuori d'Italia? Ecco il punto vitale che raccomando all'attenzione del Senato e a quella dell'onorevole ministro. Certo si potrebbe discuterne lungamente; gl'inglesi esaminano la stessa questione in questo momento, sottoposta alla Corte dell'Aja.

Per quali serie ragioni si vorrebbero offendere questi italiani togliendo loro la patria, mentre la Tunisia deve tanto ad essi; e non solo la Tunisia, ma anche la Francia, che governa Tunisi?

Non si può punirli per la loro grandezza di lavoro. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

(Approvato).

Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488.

(Approvato).

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République désireux de favoriser dans toute la mesure du possible les relations économiques entre les deux pays jusqu'à la stipulation d'un traité de commerce par lequel ces relations soient réglées d'une manière définitive conformément aux exigences de leur production nationale, ont décidé de proroger l'accord commercial du 21 novembre 1898, qui avait été dénoncé et prorogé ensuite par des accords successifs, ainsi que l'accord signé à Turin le 30 mai 1917, au bénéfice des dispositions suivantes:

Art. 1.

Les produits originaires et en provenance de France, des Colonies et Possessions françaises

énumérés à la liste A ci-joint seront soumis, à leur importation en Italie, aux droits stipulés à ladite liste, qui seront perçus en lieu et place des droits prévus, pour les mêmes articles, soit au tableau des droits conventionnels annexé à la Convention du 21 novembre 1898, soit au tarif italien du 1^{er} Juillet 1921.

Conformément aux dispositions générales de ladite Convention ces mêmes produits bénéficieront immédiatement et sans compensation de tout tarif plus favorable que l'Italie pourrait accorder aux produits identiques ou similaires de toute Puissance tierce.

Art. 2.

Les produits originaires et en provenance de France, des Colonies et Possessions françaises, qui bénéficiaient de droits conventionnels en vertu de la Convention de 1898, et qui ne sont pas énumérés à la liste A ci-jointe, seront soumis, à leur importation en Italie, aux droits du tarif italien publié le 1^{er} Juillet 1921, ou aux droits les plus favorables que l'Italie pourrait accorder aux mêmes produits de toute Puissance tierce.

Art. 3.

Pour les articles figurant à la liste B ci-jointe concernent les importations en Italie et à la liste C ci-jointe concernant les importations en France, si le Gouvernement respectif augmente les droits ou relève les coefficients à ces droits, il est entendu que l'autre Gouvernement pourra, dans un délai de 15 jours à dater de la notification qui sera faite desdites mesures, dénoncer le présent accord pour en faire cesser les effets deux mois après la date de la dénonciation.

Dans cette éventualité, les deux Gouvernements s'engagent à commencer des négociations 15 jours au plus tard après la notification de la dénonciation, en vue de remédier aux mesures incriminées ou d'en assurer une juste compensation, en telle sorte que toutes les mesures de conciliation aient été épuisées avant que la dénonciation devienne effective.

Art. 4.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement français sont d'accord pour établir, au cours d'une période de six mois à dater de la mise en

vigueur du présent accord, une nomenclature et une tarification nouvelles tant en ce qui touche les tissus et autres produits manufacturés de soie, que pour les soies ouvrées ou moulinées prévues aux numéros 27 du tarif français et 247 du tarif italien.

Art. 5.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement français s'engagent à étudier, au cours des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent accord, les conditions du renouvellement d'une Convention relative aux graines de vers à soie, en substitution de celle du 27 août 1920 sur ce même objet.

Art. 6.

Au bénéfice des modifications ci-dessus les Conventions de 1898 et de 1917 sont prorogées pour une période d'un an et, ultérieurement, par voie de tacite reconduction, par périodes trimestrielles, à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne les dénonce trois mois au moins avant l'expiration de la première période d'un an et deux mois au moins avant l'expiration de chaque période trimestrielle ultérieure.

Art. 7.

Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome. Il sera mis en vigueur quinze jours après sa signature.

En foi de quoi les délégués du Gouvernement italien :

Son Exc. Benito Mussolini, Président du Conseil, Ministre pour l'Intérieur et par *interim* des Affaires étrangères; Son Exc. Alberto De Stefani, Ministre des Finances et Son Exc. le comte Teofilo Rossi, Ministre pour l'Industrie et le Commerce;

et le délégué du Gouvernement français :

Son Exc. Camille Barrère, Ambassadeur de la République française près Sa Majesté le Roi d'Italie,

à ce dûment autorisés, ont signé le présent acte, expédié en double original, et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Rome le treize novembre mil neufcent vingtdeux.

(L. S. BARRÈRE.

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

(L. S.) DE STEFANI.

(L. S.) TEOFILLO ROSSI.

Liste A.

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
47 b) 2	Biscuits avec sucre en quantité supérieure à 18 %	Quintal	70 —	0,2
62	Moutarde:			
	a) en poudre non confectionnée en boîtes ou vases	id.	12 —	—
	b) en boîtes ou vases ou bien liquide ou en compote	id.	20 —	—
63	Épices non dénommées	id.	25 —	—
89	Dattes	id.	5 —	—
ex 98 a) 2	Haricots et petits pois, dans huile, sel, vinaigre	id.	15 —	—
103 b)	Eaux minérales autres	id.	6 —	—
106 b)	Vins en bouteilles:			
	1. d'un demi-litre ou moins:			
	ex α) vins de Champagne (1)	Cent	20 —	—
	β) autres	id.	30 —	—
	2. de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre:			
	ex α) vins de Champagne (1)	id.	40 —	—
	β) autres	id.	50 —	—
ex 110 a)	Cognacs:			
	1. en fûts	Hectol.	90 —	0,3
	2. en bouteilles:			
	α) d'un demi-litre ou moins	Cent	60 —	0,3
	β) de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre	id.	100 —	0,2
111	Liqueurs:			
	a) en fûts	Hectol.	80 —	0,7
	b) en bouteilles:			
	1. d'un demi-litre ou moins	Cent	60 —	0,7
	2. de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre	id.	90 —	0,7
	Aç 111 - Indépendamment du droit de douane, sur les liqueurs et sur les autres boissons alcooliques, édulcorées ou aromatisées, il sera perçu la surtaxe de production de l'alcool, sur la base d'une force alcoolique minima de 50 degrés. La douane a toutefois le droit de soumettre les dites boissons à l'analyse et de liquider la surtaxe sur la force alcoolique effective, dans le cas où celle-ci résulte supérieure à 50 degrés.			

(1) Le droit conventionnel de 20 L. et de 40 L. s'applique exclusivement aux vins naturels rendus mousseux par le fermentation en bouteille suivant la méthode classique usitée en Champagne, en provenance de la région française à laquelle a été reconnu le droit de l'appellation régionale de Champagne (Décret 17 décembre 1908), et produits en conformité des dispositions de la loi du 6 mai 1919.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unite	Droits	Coefficients de majoration
137 b) 1	Graisses végétales pour usage alimentaire	Quintal	30 —	—
170	Tissus de jute veloutés à l'exception des tapis de pieds	id.	150 —	—
171	Tapis de pieds de jute veloutés	id.	100 —	—
ex 177	Galons et rubans (lin et chanvre):			
	b) autres:			
	1. lisses	id.	125 —	0,2
	2. ouverts	id.	200 —	0,2
ex 187	Fils de coton à broder à la main, mats ou brillants, tordus à deux ou à plusieurs brins, blanc ou en couleurs, et livrés en échevettes, pelotes, bobines et semblables	id.	110 —	—
200 a) 3	Velours de coton: communs, teints	id.	215 —	0,2
200 b) 3	Velours de coton: fins, teints	id.	270 —	—
204 a)	Dentelles de coton, écruës	id.	500 —	—
ex 208	Passenterie de coton:			
	— mèches de lampe	id.	150 —	—
	— glands, embrasses et garnitures, pour ameublement	id.	180 —	—
218 ex a)	Tissus de laine non imprimés pesant par m ² :			
	1. jusqu'à 150 grs.	id.	325 —	0,2
	2. plus de 150 grs. jusqu'à 300 grs.	id.	280 —	0,2
218 b)	Tissus de laine imprimés	id.	100 liras par 100 mq en plus du droit du tissu non imprimé	0,2
ex 218	Etoffes pour meubles, pesant plus de 300 grs. pour m ²	id.	200 —	—
ex 226	Couvertures de laine de plus de 300 grs. par m ² , en tissu à long poil pour literie et cheval	id.	Droit du tissu sans coeffic.	—
237	Tulles de laine	id.	700 —	—
	Ad 254 - Sont compris dans cette position les tissus crêpes en laine mélangés de soie, dans lesquels la soie entre dans une proportion de 12 % à 40 %	—	—	—
ex 267	Passenterie dont la partie extérieure est formée de soie ou bourre de soie et de coton, la proportion de soie ou de bourre de soie étant inférieure à 12 %	—	Augmentation de 100 L. sur le droit de la passenterie sans soie	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
ex 270	Objets cousus en chanvre et lin :			
	b) linge de lit et de table, essuie-mains et autres articles en forme rectangulaire simplement ourlés	—	Augmentation de 10 % sur le droit des tissus	—
	d) autres, y compris les cols, manchettes, chemises	—	Augmentation de 10 % sur le droit du tissu	—
ex 271	Objets cousus en coton :			
	b) linge de lit et de table, essuie-mains et autres articles en forme rectangulaires simplement ourlés	—	Augmentation de 10 % sur le droit du tissu	—
	d) autres, y compris les cols, manchettes, chemises	—	Augmentation de 40 % sur le droit du tissu	—
272	Objets cousus en laine, crins et poils :			
	a) châles, couvertures et autres objets de forme rectangulaire, simplement ourlés ou seulement avec application de franges	—	Augmentation de 20 % sur le droit du tissu	—
	b) autres, y compris les corsets	—	Augmentation de 40 % sur le droit du tissu	—
273	Objets cousus en soie :			
	a) châles, couvertures et autres articles de forme rectangulaire simplement ourlés ou seulement avec application de frange	—	Augmentation de 20 % sur le droit du tissu	—
	b) autres	—	Augmentation de 50 % sur le droit du tissu	—
280	Fonte de fusion et d'affinage à l'état brut :			
	a) commune	Quintal	1,25	1,50
	b) contenant plus de 15 jusqu'à 25 % de manganèse	id.	1,75	1,50
	Fer en massiaux, brut	id.	3 —	0,6
	Acier ordinaire en blooms	id.	7 —	—

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
286	Fer et acier ordinaire laminés à chaud, en barres ou baguettes, brutes:			
	a) en barres à double T (poutres):			
	1. d'une hauteur supérieure à 185 mm. et avec une largeur d'ailettes:			
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	Quintal	7 —	0,6
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	id.	8 —	0,6
	2. d'une hauteur supérieure à 115 et jusqu'à 185 mm. et avec une largeur d'ailettes:			
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	id.	8 —	0,6
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	id.	9 —	0,6
	3. d'une hauteur jusqu'à 115 mm. et avec une largeur d'ailettes:			
	α) non supérieure à la moitié de la hauteur	id.	9,50	0,6
	β) supérieure à la moitié de la hauteur	id.	10,50	0,6
	b) en barres ou baguettes de la section en U, d'une largeur extérieure:			
	1. supérieure à 145 mm.	id.	7 —	0,6
	2. supérieure à 80 et jusqu'à 145 mm.	id.	8 —	0,6
	3. jusqu'à 80 mm.:			
	α) ayant en section la grosseur minima supérieure à 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	9,50	0,6
	β) ayant en section la grosseur minima de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins	id.	12,50	0,7
	c) en barres ou baguettes rondes, carrées, ovales, plates, arrondies, angulaires, en T ou Z:			
	1. n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins	id.	7 —	0,6
	2. ayant en section un ou plus côtés ou diamètres de 8 mm. ou moins mais plus de 4 mm. $\frac{1}{2}$	id.	8 —	0,6
	3. ayant en section un ou plus côtés ou diamètres de 4 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins mais plus de 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	9,50	0,6
	4. ayant en section un ou plus côtés ou diamètres de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins	id.	12,50	0,7
	d) en barres ou baguettes hexagonales, octogonales, trapézoïdales ou avec d'autres profils, non dénommés:			
	1. n'ayant en section aucun côté ou diamètre de 8 mm. ou moins	id.	8 —	0,6

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
(suive) 286	2. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 8 mm. ou moins, mais plus de 4 mm. $\frac{1}{2}$	Quintal	9 —	0,6
	3. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 4 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins mais plus de 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	10,50	0,6
	4. ayant en section un ou plusieurs côtés ou diamètres de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins.	id.	13,50	0,7
290	Fers et aciers en barres ou baguettes, travaillées:			
	a) travaillées sur petite partie de leur surfrage, c'est à dire avec quelque simple trou ou coup de lime ou de marteau	id.	Augmentation de 3 livres le quintal sur le droit des fers et aciers de l'espèce, laminés ou battus, en barres ou baguettes d'après leur section.	0,2
	b) oxydées, vernies, laquées, laitonées, cuivrées, plombées, zinquées, étamées ou alluminées	id.	Augmentation de 2,50 livres le quintal sur le droit comme ci-dessus.	0,2
	c) nickelées	id.	Augmentation de 6 livres le quintal sur le droit comme ci-dessus.	0,2
	d) brunies	id.	Augmentation de 15 livres le quintal sur le droit comme ci-dessus.	0,1
ex 292	Fils de fer et d'acier de section ronde ou carrée:			
	a) bruts ou seulement polis:			
	1. avec résistance inférieure à 75 Kg. par mm ² de section et diamètre:			
	α) supérieur à 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	11 —	0,6
	2. avec résistance de 75 Kg. ou plus mais moins de 150 Kg. par mm ² de section et de diamètre:			
	α) supérieur à 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	18 —	0,6
	3. avec résistance de 150 Kg. ou plus par mm ² de section et de diamètre:			
	α) supérieur à 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	40 —	0,2
297	Fers et aciers ordinaires, laminés à chaud, en tôles planes, même si recuites, brutes, d'une grosseur:			
	a) de mm. 4 et plus	id.	8,50	0,6
	b) de mm. 1 $\frac{1}{2}$ ou plus mais moins de 4	id.	11,50	0,6
	c) de mm. 0,6 ou plus, mais moins de 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	13 —	0,6
	d) de mm. 0,4 ou plus mais moins de 0,6.	id.	15 —	0,7
	e) inférieure à mm. 0,4.	id.	16,50	0,7

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
305	Rails pour chemins de fer et tramways, en fer et acier	Quintal	7 —	0,6
309	Matériel fixe pour chemins de fer et tramways, non dénommé, à l'exception du matériel électrique:			
	a) pour chemins de fer portatifs ou suspendus	id.	18 —	0,8
	b) pour chemins de fer ordinaire et tramways:			
	1. la fonte dominante	id.	16 —	0,8
	2. le fer ou l'acier dominant	id.	20 —	0,8
ex 310	Tuyaux en fonte:			
	a) bruts:			
	1. avec parois d'épaisseur supérieure à 7 mm.:			
	α) droits	id.	6,50	0,3
	β) autres	id.	7 —	0,3
	2. avec parois de 7 mm. d'épaisseur ou moins	id.	10 —	0,3
	<i>Ad</i> 310. Les tuyaux en fonte qui, par suite de leur fabrication, ont sur quelques points des parois une épaisseur inférieure à celle présentée sur d'autres points des mêmes parois, seront classés comme ayant une épaisseur correspondant à la moyenne des épaisseurs mesurées à la partie la plus mince et à celle la plus épaisse			
317	Clous en fer ou en acier:			
	a) <i>Punte di Parigi</i> d'une grosseur:			
	1. de 2 mm. $\frac{1}{2}$ ou plus	id.	15 —	0,3
	2. de plus de 1 mm. $\frac{1}{2}$ mais moins de 2 mm. $\frac{1}{2}$	id.	22 —	0,3
	3. de 1 mm. $\frac{1}{2}$ ou moins	id.	60 —	0,2
	b) pour maréchalerie	id.	24 —	0,3
	c) avec tête recouverte d'autre métal	id.	36 —	0,3
	d) non dénommés, d'une grosseur:			
	1. de 8 mm. ou plus	id.	15 —	0,3
	2. de 4 mm. ou plus mais moins de 8	id.	20 —	0,3
	3. de mm. $1\frac{1}{2}$ ou plus mais moins de 4	id.	28 —	0,3
	4. au dessous de 1 mm. $\frac{1}{2}$	id.	60 —	0,2
331	Garnitures en fer, fonte ou acier, pour meubles, portes et fenêtres:			
	a) brutes	id.	30 —	0,4
	b) travaillées:			
	1. mélangées d'autres métaux	id.	50 —	0,3
	2. autres	id.	40 —	0,3

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
ex 343	Ouvrages non dénommés, faits principalement avec barres ou tringles de fer ou d'acier:			
	a) bruts, faits avec barres ou tringles:			
	1. grosses	Quintal	16 —	0,6
	2. moyennes	id.	18,50	0,6
	3. petites	id.	22 —	0,6
378	Ouvrages en nikel et ses alliages, non dénommés:			
	a) ornementaux, ni dorés, ni argentés	id.	150 —	—
	b) dorés ou argentés	id.	150 —	—
	c) autres	id.	100 —	—
390 a) 2	Clefs pour serrures, en fonte, fer ou acier: autres, non dorées ni argentées ni mélangées d'autres métaux	id.	50 —	0,3
392	Couteaux:			
	a) de poche et canifs:			
	1. avec manche en ivoire, corne, nacre, écaille ou métal commun doré ou argenté	id.	200 —	0,2
	2. avec manche d'autre matière, y compris les métaux communs non dorés ni argentés	id.	125 —	0,2
	b) autres:			
	1. avec manche et lame en une seule pièce, bruts, polis, brunis ou nikelés	id.	40 —	0,2
	2. avec manche en corne ou métal commun non doré ni argenté	id.	80 —	0,2
	3. avec manche en métal commun doré ou argenté	id.	125 —	0,2
	4. avec manche en ivoire, nacre ou écaille	id.	150 —	0,2
	5. avec manche d'autres matières	id.	60 —	0,2
393	Rasoirs:			
	a) ordinaires et leurs parties	id.	200 —	—
	b) de sûreté, leurs parties et leurs lames	id.	400 —	—
395	Plumes métalliques	id.	200 —	—
ex 411	Machines à repiquer sans cordes	id.	20 —	0,5
ex 415	Machines pour le tissage de la laine peignée et cardée, pesant:			
	a) plus de 30 quintaux	id.	14 —	0,5
	b) plus de 10 jusqu'à 30 quintaux	id.	16 —	0,5
	c) jusqu'à 10 quintaux	id.	18 —	0,5

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
ex 425	Machines pour laver et teindre la laine, pesant:			
	a) plus de 10 quintaux	Quintal	25 —	0,6
	b) plus de 2 ¹ / ₂ jusqu'à 10 quintaux	id.	27 —	0,6
	c) jusqu'à 2 ¹ / ₂ quintaux	id.	30 —	0,6
ex 431	Pompes pour l'énologie (pompes à transvaser à main; pompes à moteur pour vins et eaux-de-vie, pompes pour moultis; pompes verticales à quadruple effet pour vins; pompes à coller les vins et groupes de filtration):			
	a) alternatives:			
	1. de fonte, fer et acier, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	18 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	22 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	30 —	0,5
	2. autres, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	23 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	28 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	35 —	0,5
	b) rotatives:			
	1. de fonte, fer et acier pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	24 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	30 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	40 —	0,5
	2. autres, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	35 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	40 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	55 —	0,5
	c) non dénommées:			
	1. de fonte, fer et acier, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	18 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	22 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	28 —	0,5
	2. autres, pesant:			
	β) plus de 3 jusqu'à 10 quintaux	id.	20 —	0,5
	γ) plus de 1 jusqu'à 3 quintaux	id.	24 —	0,5
	δ) plus de 25 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	32 —	0,5

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
440	Chauffe-bains	Quintal	60 —	0,2
ex 446	Réducteurs de vitesse:			
	a) en fonte, même avec accessoires d'autres métaux, d'un poids:			
	1. de plus de 10 quintaux	id.	10 —	1 —
	2. de plus de 1 jusqu'à 10 quintaux	id.	11 —	1 —
	3. de plus de 40 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	12 —	1 —
	4. de plus de 10 jusqu'à 40 kilos	id.	13 —	1 —
	b) d'autres métaux communs, d'un poids:			
	1. de plus de 10 quintaux	id.	22 —	1 —
	2. de plus de 1 jusqu'à 10 quintaux	id.	26 —	1 —
	3. de plus de 40 kilos jusqu'à 1 quintal	id.	32 —	1 —
	4. de plus de 10 jusqu'à 40 kilos	id.	40 —	1 —
569	Lames à scies:			
	a) à disque:			
	1. d'une épaisseur de plus de 4 mm.:			
	α) à dents rapportées	id.	70 —	0,3
	β) autres	id.	20 —	0,8
	2. d'une épaisseur jusqu'à 4 mm. et ayant un diamètre:			
	α) de plus de 40 centimètres	id.	30 —	0,8
	β) de plus de 10 jusqu'à 40 cm.	id.	50 —	0,8
	b) à ruban sans fin, d'une largeur:			
	1. de plus de 30 mm.	id.	25 —	0,8
	2. jusqu'à 30 mm.	id.	35 —	0,8
	c) autres, même montées, d'une largeur:			
	1. de plus de 80 mm.	id.	20 —	0,8
	2. de plus de 30 jusqu'à 80 mm.	id.	30 —	0,8
	3. de plus de 20 jusqu'à 30 mm.	id.	75 —	0,3
	4. jusqu'à 20 mm.	id.	100 —	0,3
471	Faux, faucilles, lames à couper la paille et le foin, et serpes	id.	25 —	0,2
473	Haches, herminettes, hachettes et socs à vomer	id.	25 —	0,2

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
474	Couteaux et tranchets pour les arts et métiers et pour l'agriculture.	Quintal	30 —	0,3
476	Ustensiles et instruments pour les arts et métiers et pour l'agriculture, non dénommés:			
	a) communs, la pièce pesant:			
	1. plus de 10 kilogrammes	id.	20 —	0,8
	2. plus de 3 jusqu'à 10 kilogrammes	id.	27 —	0,8
	3. plus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes	id.	35 —	0,8
	4. jusqu'à 1 kilogramme	id.	50 —	0,8
	b) fins, la pièce pesant:			
	1. plus de 10 kilogrammes	id.	35 —	0,8
	2. plus de 3 jusqu'à 10 kilogrammes	id.	45 —	0,8
	3. plus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes	id.	60 —	0,8
	4. jusqu'à 1 kilogramme	id.	80 —	0,8
484	Lunettes, binoculaires et monoculaire:			
	a) à prismes	la pièce	15 —	0,8
	b) autres:			
	1. ordinaires	id.	2 —	0,5
	2. de luxe	id.	5 —	0,5
493 c)	Compteurs d'eau, chacun pesant:			
	1. plus de 5 kgs.	Quintal	100 —	0,4
	2. jusqu'à 5 kgs.	id.	200 —	0,4
ex 510	Douilles pour cartouches:			
	a) cartouches vides: en carton, même avec fond en métal d'une hauteur non supérieure à un tiers de la hauteur totale de la douille	id.	100 —	0,5
	b) non dénommées.	id.	150 —	0,5
514	Cartouches chargées	id.	200 —	0,7
548	Meules à aiguiser, en pierre naturelle	id.	3 —	—
ex 551	Ouvrages en émeri, corindon et similaires, naturels ou artificiels, d'un poids par pièce:			
	a) de plus de 5 kgs.	id.	30 —	—
	b) de 750 gr. jusqu'à 6 kgs.	id.	50 —	—
	c) de 75 gr. jusqu'à 750 gr.	id.	75 —	—

Numéros du tarif italien	NOMENCEATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
567 b)	Matériel réfractaire de qualité supérieure:			
	1. en briques:			
	α) ordinaire	Quintal	3 —	0,3
	β) autre	id.	4,50	0,3
	2. en autres objets	id.	4,50	0,3
568 b)	Chaux hydraulique	id.	0,50	—
569 a)	Ciment à prise rapide	id.	0,50	—
ex 578	Fleurs en porcelaine:			
	a) blanches	id.	35 —	1 —
	b) colorées, même à une seule couleur, ou décorées d'une ma- nière quelconque	id.	45 —	1 —
579 a)	Tomettes en terre cuite	id.	4 —	—
585	Verre pour optique, brut	id.	40 —	—
ex 586	Bouteilles dites <i>champenoises</i> , conformes aux échantillons déposés.	id.	5 —	0,4
590	Isolateurs pour l'électricité, en verre même uni à d'autres matières, d'un poids:			
	a) de plus de 1 kg.	id.	35 —	0,2
	b) de plus de 500 gr. jusqu'à 1 kilogramme	id.	40 —	0,2
	c) de plus de 100 jusqu'à 500 gr.	id.	50 —	0,2
	d) jusqu'à 100 gr.	id.	65 —	0,2
ex 591	Flacons et fioles en verre et en cristal se bouchant à l'émeri, pour la parfumerie et similaires:			
	a) ni dépolis, ni gravés:			
	1. incolores	id.	14 —	0,5
	2. teints en pâte:			
	α) à une seule couleur	id.	16 —	0,5
	b) dépolis, gravés:			
	1. incolores ou teints en pâte à une seule couleur	id.	20 —	0,5
	c) peints, émaillés, dorés, argentés	id.	30 —	0,5
ex 629	Ouvrages non dénommés, en osier:			
	a) ordinaires	id.	10 —	—
	b) fins:			
	1. sans garniture, application ou accessoire d'autre matière:			
	α) bruts	id.	20 —	—
	β) blanchis ou teints	id.	40 —	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros de tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
634 b)	Ambre en ouvrages non dénommés	Quintal	600 —	—
635 b)	Ivoire en ouvrages non dénommés	id.	100 —	—
637 b)	Nacre en ouvrages non dénommés	id.	200 —	—
638 b)	Ecaille en ouvrages non dénommés	id.	150 —	—
639 b)	Corne, os et matières similaires en ouvrages non dénommés.	id.	100 —	—
ex 642	Celluloïde, cellophane, galalite, etc.:			
	e) en ouvrages non dénommés:			
	1. pour usage industriel	id.	80 —	0,4
	2. pour d'autres usages:			
	α) garnis, décorés, dorés ou argentés.	id.	250 —	0,4
	β) autres	id.	150 —	0,4
658 a) 5	Essence de rose, non déterpénée	Kilogr.	20 —	—
662	Parfumerie:			
	a) alcoolique	Quintal	300 —	0,2
	b) non alcoolique.	id.	150 —	—
ex 663	Savons:			
	a) communs:			
	1. en forme semblable à celles des savons de toilette	id.	30 —	0,2
	2. autres	id.	12 —	0,2
	b) parfumés	id.	60 —	0,2
717 z)	Acide salicylique	id.	100 —	—
ex 767	Adrénaline, arécoline et ses sels, atropine, digitaline, émétine et ses sels chlorhydrates, ésérine et ses sels, pilocarpine, strychnine, yombine, théobromine	Sur la valeur officielle	10 %	—
ex 780	Antipyrine; atoxil; benzoate, cacodylate et carbonate de gaïacol; fer méthylarsinate; gaïacol cristallisé; novocaïne; pipérazine; pyramidon; sulfogaïocolate de potasse; stovaïne	Kilogr.	12 —	—
ex 781	Préparations pharmaceutiques non dénommées:			
	ex a) vinaigre médicinal simple, bile bovine, carbonate de fer médicinal, chlorate de potasse, fer réduit par l'hydrogène, pâte garance, soufre précipité; fer porphyrisé; miel rosé; alcools médicinaux simples; thiol; traumaticine; vaseline oxygénée (vasogène)	Quintal	100 —	—

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
(suive) ex 781	ex b) composées:			
	1. pilules, granules, pastilles, tablettes et capsules	Quintal	200 —	—
	ex 2. vinaigre médicinal, composé; eau anthystérique; bière médicinale; biscuits médicinaux; papier antiasthmatique; électuaires; huile de foie de morue combinée avec d'autres matières médicinales; huiles de poisson combinées avec des matières médicinales; poudres de Seidlitz; alcools médi- cinaux composés; jus de réglisse combiné avec des matières médicinales; suppositoires	id.	200 —	—
	ex 2. vins et sirops	id.	180 —	—
782	Spécialités médicinales:			
	a) remèdes et spécifiques secrets	id.	400 —	—
	b) autres	id.	250 —	—
ex 792	Ocres naturelles, silico-alumineuses, ayant une teneur naturelle en oxyde de fer de 10 % à 40 %:			
	b) moulues, pulvérisées, crues ou calcinées	id.	5,50	—
796	Couleurs non dénommées:			
	a) en poudre	id.	15 —	0,7
	b) en pâtes à l'eau, ou en tablettes, trochisque ou autres formes semblables	id.	25 —	0,5
	c) à l'huile	id.	25 —	0,5
	d) en tubes, etc.	id.	35 —	0,5
798	Vernis:			
	a) en bouteilles, boîtes ou tuyaux, d'un poids non supérieur à 3 kilos:			
	1. à l'alcool	id.	60 —	—
	2. autres	id.	50 —	0,2
	b) en autres récipients:			
	1. à l'alcool	id.	45 —	—
	2. autres	id.	40 —	0,2
800 b)	Encres autres que d'imprimerie:			
	1. en récipients de moins d'un litre	id.	30 —	—
	2. en récipients autres	id.	25 —	—
803 a)	Colle forte	id.	8 —	—
803 ex b)	Colle de poisson fausse	id.	15 —	—

Numéros du tarif. italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
ex 809	Peaux tannées, au chrome:			
	a) boeufs, vaches, et autres grandes peaux:			
	1. fendues ou égalisées en épaisseur	Quint.	135 —	—
	2. pour semelles	id.	60 —	—
811 ex b)	Peaux taillées en tiges et empeignes	—	Surtaxe de 15 %	—
820	Selles	la pièce	15 —	—
ex 822	Valises sauf celles qui contiennent des objets de toilette ou autres constituant des nécessaires de voyage	Quint.	200 —	—
823	Ouvrages en peaux tannées sans poils, non dénommés	id.	250 —	—
ex 825	Manchons	id.	800 —	—
ex 847	Papier:			
	e) de tenture	id.	30 —	—
	ex f) buvard	id.	12.50	—
854 c)	Ouvrages en papier et en carton, non dénommés autres	id.	70 —	0.3
855	Cartes à jouer	id.	120 —	—
859 a)	Cartes géographiques: imprimées en langue étrangère:			
	1 - sur papier ou carton, en feuilles ou en atlas, simplement reliées en brochure	id.	Exempts	—
	2 - sur papier doublé de tissus, avec ou sans baguettes ou rou- leaux en bois, ou en atlas reliés	id.	30 —	—
860 a)	<i>Les gravures de mode annexées aux journaux de modes imprimés en langue autre que l'italienne, lorsqu'elles ont des indications se référant au journal respectif ou qu'elles sont numérotées et visées dans celui-ci, sont admises au même traitement que les journaux respectifs repris au n. 860 a) 2.</i>			
862 ex b)	Livres imprimés: en langue française, cartonnés, même entière- ment recouverts de toile ou papier, et le titre imprimé à l'extérieur	id.	10 —	0.2
ex 881 c)	Or battu en feuilles	Kilogr.	16 —	—
893 b)	Chapeaux de femmes:			
	1 - de paille, de fibre de palmier, d'écorce, de copeaux, de sparte ou autres matières similaires:			
	α) non garnis	la pièce	3 —	—
	β) non garnis avec la seule coiffe ou simplement ourlés avec ou sans coiffe	id.	5 —	—
	γ) garnis	id.	8 —	—

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
(suive) 893 b)	2 - de feutre:			
	α) non garnis	la pièce	5 —	—
	β) non garnis, avec la seule coiffe ou simplement ourlés avec ou sans coiffe	id.	8 —	—
	γ) garnis	id.	8 —	—
	3 - autres:			
	α) non garnis	id.	10 —	—
	β) garnis	id.	12 —	—
896	Peignes et épingles à cheveux:			
	a) garnis, décorés, dorés, etc.:			
	1 - de métal ordinaire	Quint.	200 —	—
	2 - de corne, d'os et de matières similaires	id.	250 —	—
	3 - de celluloïde, d'ébonite, de galalite et de matières simi- laires	id.	250 —	—
	4 - d'ivoire, de nacre et d'écaille	id.	500 —	—
	b) recouverts, en tout ou en partie de métal précieux	id.	800 —	—
ex 897	Boutons:			
	c) de laine	id.	240 —	—
	d) de soie	id.	500 —	—
	e) de métal commun:			
	1 - à pression:			
	α) dorés ou argentés	id.	300 —	—
	β) autres	id.	250 —	—
	2 - de toute autre espèce:			
	α) dorés ou argentés	id.	200 —	—
	β) autres	id.	100 —	—
	g) de bois	id.	50 —	—
	h) en ambre, ivoire, nacre et écaille	id.	250 —	—
	i) en os et corne	id.	80 —	—
	j) en corozo et palme	id.	60 —	—
	k) de celluloïde et galalite, etc.	id.	150 —	0,1
	m) en autres matières, sauf métaux précieux ou plaqués en métaux précieux	id.	200 —	—
899 b)	Eventails avec monture en ivoire, nacre ou écaille	Kilog.	25 —	—
900	Carcasses pour objets de mode	id.	1 —	—

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
901	Parapluies:			
	a) garnis avec dentelles ou franges	la pièce	5 —	—
	b) non dénommés, recouverts:			
	1 - de tissu de soie ou mélangé de soie	id.	2 —	0,3
	2 - d'autres tissus	id.	0,60	0,3
907	Fleurs artificielles	Kilogr.	25 —	—
908	Fruits artificiels:			
	a) pour ornement de chapeaux et similaires	id.	15 —	—
	b) autres, sauf sculptés, moulés	id.	10 —	—
910 b)	Plumes et plumages d'ornement, ouvrés:			
	1 - simplement blanchis ou teints	id.	25 —	—
	2 - autres	id.	75 —	—
ex 911	Menus objets (mercerie):			
	a) en caoutchouc	Quintal	100 —	—
	b) en bois (y compris porteplumes en bois)	id.	60 —	—
	c) en peau:			
	1 - avec monture ou garnitures en métal précieux ou en soie ou recouverts de métal précieux	id.	300 —	—
	2 - autres	id.	250 —	—
	e) non dénommés:			
	1 - ordinaires	id.	100 —	—
	2 - fins	id.	200 —	—
ex 912	Jouets:			
	a) en bois	id.	75 —	—
	b) de toute matière, avec mécanisme	id.	300 —	—
	ex i) autres:			
	2 - fins	id.	250 —	—
913	Poupées en matières diverses:			
	a) ordinaires:			
	1 - avec des yeux rapportés ou perruques:			
	α) habillées	id.	300 —	0,2
	β) non habillées	id.	250 —	0,2

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921-23 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1923

Numéros du tarif italien	NOMENCLATURE	Unité	Droits	Coefficients de majoration
(suive) 913	2 - autres :			
	α) habillées	Quintal	250 —	0,2
	β) non habillées	id.	200 —	0,2
	b) fines :			
	1 - avec des yeux rapportés ou perruques :			
	α) habillées	id.	400 —	0,2
	β) non habillées	id.	350 —	0,2
	2 - autres :			
	α) habillées	id.	300 —	0,2
	β) non habillées	id.	250 —	0,2
914 ex b)	Brosses à dents, montées en bois verni ou poli, en ébonite, cellulose, os, ou en matières similaires :			
	2 - en fibres animales	id,	250 —	—
ex 948 b)	Pellicules pour cinématographie, impressionnées : négatives	100 mètres	10 —	0,6

Liste B.

- 98 Fruits: légumes, plantes potagères.
 a) dans le vinaigre, la saumure ou l'huile:
 1) olives.
 2) autres.
- 311 Fonte non malléable en jets non dénommés.
- 313 Acier en jets non dénommés.
- 314 Fers et aciers en pièces forgées ou estampées à chaud non dénommées.
- 315 Fers et aciers en pièces forgées ou estampées non dénommées travaillées totalement ou sur une grande partie de leur surface.
- 396 Machines motrices.
- 397 Locomobiles.
- 407 Machines agricoles.
- 460 Machines non dénommées.
- 466 Parties détachées de machines non dénommées.
- 467 Enclumes et étaux, etc.
- 468 Limes et râpes.
- 472 Fléaux, bêches, pioches, etc.
- 527 b) Parties détachées ou accessoires de velocipèdes ou de motocycles autres.
- 809 Peaux tannées au chrome:
 b) veau, vachette, etc.:
 1) non teintées, etc.
 2) non dénommées.

Liste C.

N° du tarif français	Nomenclature
ex 17-bis	Charcuterie fabriquée: Salami, mortadelle, zamponi et cotechini.
ex 36	Fromages dits: gorgonzola, reggiano, parmigiano, fontina, bel paese.
80	Légumes secs.
ex 84	Fruits de table frais (citrons, oranges, cédrats, et leurs variétés; mandarines et chinois; raisins de table; pêches et abricots).
ex 85	Fruits de table secs (figues, amandes et noisettes; noix, pistaches).
ex 158	Légumes frais.
171	Vins.
ex 171 bis	Vins de liqueur, vermouth et filtrés doux, provenant des raisins frais.
ex 175	Marbres sciés et sculptés, polis, moulurés ou autrement ouvrés.
ex 189	Soufre trituré, épuré, raffiné, sublimé.
0216	Tartrates de potasse.
524	Machines dynamo-électriques.
591	Meubles autres qu'en bois courbé, sièges (5 positions).
592-592-bis	Meubles autres qu'en bois courbé (toutes les positions).
612	Chapeaux cloches ou plateaux de paille, d'écorce, de sparte, de fibres de palmier.
626	Chapeaux de feutre de poils et de laine et poils.
627	Chapeaux de feutre de laine.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia» (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 304).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Onorevoli Senatori. Credo non necessario un lungo discorso per illustrare la necessità di dare finalmente al nostro Paese una norma precisa ed unica sulla caccia, tanto è diffusa la coscienza che le sorti del patrimonio cinegetico e faunistico, già seriamente depauperato, sarebbero forse irrimediabilmente compromesse, se si indugiasse ancora a provvedere che la legislazione frammentaria e disorganica che regola ora in Italia, la caccia e l'aucupio, venga sostituita da una oculata e uniforme disciplina dell'accennata materia.

Sembra, anzi, che questa stessa urgenza sia valsa negli ultimi tempi a rendere meno acerbe le polemiche e più arrendevoli le già discordanti richieste, preparando, invece, il terreno per una discussione serena, la quale, soltanto, può dar luogo ad un complesso di norme che realizzi - come meglio possibile - un accordo tra tante aspirazioni e tendenze.

A creare questa atmosfera di relativa serenità e di fiduciosa attesa ha, senza dubbio alcuno, contribuito il senso di responsabilità nazionale che i recenti avvenimenti politici hanno reso più profondo e vivace; ma che - mi è grato rilevarlo - non si è mai affievolito fra gli onesti seguaci di S. Uberto.

Numerosi - com'è noto - sono stati i tentativi di legiferare sulla materia in parola, infelici tutti d'un concreto risultato. E, senza dubbio, l'insuccesso toccato ai vari progetti che precedettero quello che trovasi ora sottoposto al vostro esame - insuccesso dovuto a circostanze

che non è il caso qui di esaminare - ha contribuito a rendere più vivo il senso di disagio che dà alla classe dei cacciatori il vedere non bene sistemata, dal punto di vista legislativo, la materia, che ad essi interessa ed a rendere più urgente il bisogno di una sollecita ed adeguata soluzione.

Non sarà inopportuno rammentare per sommi capi tutto il lavoro di preparazione legislativa che attorno a questa desiderata legge si è andato accumulando.

Nel 1862, un primo progetto venne presentato a questa Camera vitalizia dal ministro Pepoli, e nel 1864 per la prima volta e nel 1867 per la seconda, fu dall'onorevole Sanguinetti presentato un altro progetto che fu dalla Camera elettiva approvato il 4 giugno 1869. Ma, dopo la sua presentazione al Senato, esso cadde per chiusura di sessione.

Nel 1879 il ministro Majorana-Calatabiano presentava un nuovo progetto che, nell'aprile del 1880, venne approvato dal Senato e fu presentato poi alla Camera dal ministro Miceli una prima volta nell'aprile 1880 ed una seconda nel marzo 1882, e ripresentato un'altra volta dal ministro Berti nel febbraio 1885, ma cadde sempre per chiusura di sessione.

Nel marzo 1893, l'onorevole Compans presentò alla Camera un nuovo disegno di legge, e nel maggio del detto anno il ministro Lacava ne presentava un altro. I progetti furono presi in esame da una Commissione parlamentare, ma anche allora la fine della legislatura li fece cadere.

D'altro lato, a distanza di pochi anni, e, cioè, nel 1890, 1892 e 1893 si tennero tre congressi cinegetici a Pavia, a Genova, a Brescia, e non mancarono poi altri e molti disegni di legge, più o meno completi, fra i quali è da rammentare quello dell'onorevole Landucci (giugno 1892), quello della lega dei cacciatori lombardi (dicembre 1902), del signor Lavoratti di Pescia (febbraio 1902), del signor Giovanni Alieto di Patti (gennaio 1900).

Seguirono i noti progetti ministeriali Landucci (1902); Rava (1904-05); Raineri (1911); Nititi (1912-13).

Tre ostacoli principali si sono fino ad ora opposti a che nessuno degli accennati progetti potesse giungere in porto.

In primo luogo i rapporti con la proprietà; in secondo luogo i termini del divieto, ed infine i mezzi indispensabili per far sì che alla necessaria severità delle sanzioni, corrispondano organi capaci di applicarle.

Intorno a queste questioni principali e ad altre di secondaria importanza si è discusso, da oltre cinquanta anni, senza che si sia trovata una soluzione che incontrasse il comune favore.

Il che, più che da difficoltà intrinseche alle questioni modesime, io ritengo sia dipeso dalla eccessiva passione con cui i diversi gruppi interessati (a prescindere dal dualismo insanabile tra la caccia e l'aucupio), si accingono di solito a trattare siffatti argomenti di fronte ad una non sufficiente legislazione, quale è quella in vigore sulla materia, causa non ultima del deplorabile anarchismo in cui si dibatte l'ambiente venatorio.

Ma intanto la selvaggina è in continua ed impressionante decrescenza, le specie più belle si assottigliano e minacciano di scomparire, suscitando lagnanze, all'interno da parte di quei cacciatori, che, nel loro interesse, dovrebbero essere i primi ad invocare disposizioni protettrici, e all'estero da parte di quegli Stati che si meravigliano come mai l'Italia riposi ancora, nei riguardi della materia in esame, su leggi assolutamente inadeguate e superate.

Un rapido sguardo a tale legislazione varrà a farci presente con chiarezza come non solo da regione a regione, ma persino da provincia a provincia, da circondario a circondario si passi dall'una all'altra disciplina venatoria, generando la più deplorabile confusione.

Nel Piemonte, nella Sardegna, nella Lombardia e nelle Marche sono in vigore le regie patenti 29 dicembre 1836, 16 luglio 1844, 1° luglio 1845 e il regio decreto del 26 giugno 1853. Nelle provincie venete vige la legge sulla caccia 13 febbraio 1804, il decreto 7 luglio dello stesso anno, il decreto regolamentare 21 settembre 1805 e la notificazione 5 luglio 1816. Nelle provincie parmensi regola la caccia la risoluzione sovrana dal 1° settembre 1824, lievemente modificata dalle posteriori risoluzioni sovrane del 13 aprile e 28 giugno 1828; 23 aprile 1835 e dal decreto 28 maggio 1835. Nelle provincie modenesi è vigente la notificazione ministeriale del 24 novembre 1814 e il decreto sovrano 6 febbraio 1815.

Nelle provincie ex pontificie, meno in quelle delle Marche, la legge sulla caccia è l'editto del cardinale camerlengo Galeffi del 10 luglio 1826, ripetuto, salve poche modificazioni, nell'editto del cardinale camerlengo Giustiniani del 14 agosto 1839. Nelle provincie toscane vige la legge 3 luglio 1856. E, in ultimo, nelle provincie napoletane e siciliane è in vigore la legge 18 ottobre 1819. Oltre questa serie di leggi vi sono disposizioni comuni ed applicabili in tutto il Regno; nella legge comunale e provinciale del 10 maggio 1856, per la determinazione del tempo durante il quale la caccia può essere esercitata; nella legge 6 luglio 1871 sulla sicurezza pubblica per quanto concerne il porto di armi; e nelle leggi 8 giugno e 23 dicembre 1871, per quanto riguarda i diritti da pagarsi per i permessi di caccia.

E tutte queste leggi mirano a frenare il libero esercizio della naturale facoltà di cacciare per motivi che hanno la loro base sia nella conservazione dei raccolti, sia nel rispetto alla privata proprietà, sia nella protezione di una industria.

Il principio delle leggi romane, è che la facoltà di cacciare e di appropriarsi, col fatto dell'occupazione, animali che sono nel mare, nell'aria, e sulla terra, è una facoltà di ragione naturale esercitabile dovunque, tranne che il proprietario del fondo, su cui si voglia cacciare, lo inibisca. *Plane qui in alienum fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia, potest a domino si is providerit, prohiberi ne ingrediatur.* (Inst. lib. II, tit. I, parag. 12).

È l'articolo 712 del nostro codice civile.

La facoltà della caccia, divenuta un privilegio nel medio evo, fu rivendicata alla sua prima origine con la Rivoluzione francese. Le leggi venute dopo, come ho accennato, disciplinarono limitazioni e restrizioni non uniformi dappertutto, con inconvenienti non lievi.

In Italia, fin dall'unificazione del Regno, fu sentito vivissimo il bisogno dell'unità di legislazione in tema di caccia, senza peraltro che i vari tentativi di addivenire ad una legge unica, sortissero - come si è visto - l'effetto desiderato.

Non è il caso di fare un largo esame e raffronto con quanto sulla materia venatoria è stato sancito all'estero. Solo sarà opportuno rammentare ciò che in questi ultimi anni, nei vari Stati - specialmente europei e più spe-

cialmente a noi vicini - si è legiferato in fatto di caccia e d'aucupio.

Non molte, come è noto, sono le leggi organiche generali e complete. Vanno, tra queste ultime, messe in prima linea le leggi di Spagna, Svizzera, Prussia, Lussemburgo e degli Stati della Confederazione americana.

In Francia, il principio di proprietà e di possesso domina assoluto in tema di caccia.

Certo la riserva chiusa, così com'è ora costituita in Francia, offre troppo facilmente al proprietario la possibilità di eludere le disposizioni fiscali, nonché quelle concernenti il tempo del divieto e la protezione delle specie.

In Inghilterra impera un principio non meno rigido ed assoluto, che è poi quello di origine tra normanna e germanica. Nella Gran Bretagna, anzi, vi ha qualche cosa di più arretrato e feudale, perchè sebbene le leggi più recenti - come quella del 1880 - riconoscano il diritto di caccia a chiunque legalmente occupi la terra, tuttavia in generale dura in Inghilterra una specie di finzione giuridica per la quale anche il diritto di caccia è considerato come concessione del Sovrano.

Di fatto, però, questo diritto è legato alla proprietà e non è necessario più avere titoli speciali di nobiltà o altra cosa del genere. Tutto al più deve ottenersi l'autorizzazione a cacciare.

Un esempio notevole di legislazione a tipo germanico è dato dalla legge per Trieste ed il suo territorio (sotto il passato regime) del 6 agosto 1895. « Il diritto di caccia - si legge all'articolo 3 - è connesso con la proprietà fondiaria e spetta al possessore del fondo ».

Tutte, del resto, le legislazioni estere, anche le più recenti, tra cui una legge emanata nel 1921 in Rumenia, poggiano sul principio secondo cui l'esercizio della caccia non è che una semplice dipendenza del diritto di proprietà.

Quando venni al Ministero dell'agricoltura, io trovai che era già sottoposto al Vostro esame, onorevoli senatori, un disegno di legge (l'ultimo della serie), presentato il 28 dicembre 1921.

Desideroso che in tale questione si potesse dire subito una parola definitiva, io credetti di associarmi al pensiero del mio predecessore, che, portando dinanzi al Senato il disegno di legge in discorso, ritenne di presentare una soluzione accettabile dei vari problemi attinenti all'ar-

gomento venatorio; soluzione apprestata coll'intento di dare all'Italia una legge unica in materia, regolando questa, dopo tanti anni di dannose incertezze, sia negli elementi tecnici, come in quelli giuridici ed in quelli di ordine finanziario e di polizia: impresa, Voi ne converrete, non facile dopo i precedenti tentativi tutti falliti.

Le norme del progetto - come ben sapete - sono raggruppate, sostanzialmente, in due parti:

- 1°) protezione della selvaggina;
- 2°) esercizio della caccia e dell'aucupio.

Quest'ultima reca, naturalmente, norme intese a disciplinare il triplice aspetto del tempo, dei luoghi e dei mezzi di caccia.

Stante la pratica impossibilità di esercitare una effettiva protezione sulla selvaggina migratoria, le cui passate meno copiose debbono attribuirsi più che agli abusi degli uccellatori, all'incremento delle abitazioni rurali, il disegno di legge si è proposto di proteggere la selvaggina nostrale, quella, cioè, stanziale, ed all'uopo, ha ritenuto di dover ricorrere al sistema delle bandite obbligatorie, senza, altresì, escludere la possibilità della istituzione delle riserve.

Le norme relative alla costituzione delle bandite di Stato e delle riserve, nonché le speciali agevolazioni concesse nei riguardi delle società di caccia, sono state ampiamente illustrate dalla relazione che precede il disegno di legge e da quella, dotta e lucida, dell'onorevole senatore Scalori.

Su tale punto, che ha formato l'oggetto di vive discussioni nella stampa venatoria, desidero accennare che il progetto, nel far posto al così detto « riservismo », ha tenuto in considerazione il diritto di proprietà, il cui rispetto è temperato colle esigenze dei liberi cacciatori.

Questo è, in riassunto, il contenuto del disegno di legge che è stato già licenziato da parte dell'Ufficio centrale del Senato, il quale ne suggerisce l'approvazione, con importanti emendamenti rispetto all'originaria proposta ministeriale, emendamenti tutti da me accolti.

Io non devo tacere che non sono cacciatore: questo farà dubitare che mi possa sfuggire qualche cosa di ciò che riflette il simpatico *sport* della caccia, e certamente potrebbe essere anche così. Ma, d'altra parte, il fatto che

non ho l'onore di appartenere alla folta schiera dei nostri Nembrod mi ha messo in qualche modo in condizione di potere, con maggiore serenità, ascoltare le diverse opinioni e valutare le non concordi tendenze.

Se sia riuscito a vedere giusto non so: ma che io abbia inteso tutta l'importanza del problema è fuori di dubbio. L'importanza della questione è anche, come ho accennato, quella di risolverla rapidamente.

Con tutta franchezza vi dirò, onorevoli Senatori, che escludo da per me la presunzione di avere dinanzi la migliore, in senso assoluto, soluzione possibile nel progetto su cui vi prego di far convergere i vostri suffragi, pure con quegli altri emendamenti che riterrete del caso. Quando niente altro si potesse osservare sul disegno in discorso, c'è - a renderlo meno completo - la scarsità dei mezzi finanziari che esso offre a chi deve applicarlo, perchè non mi illudo che con un solo milione - tale è la somma che si autorizza - si possa fare tutto quello che occorre. Ma io mi sono astenuto persino da qualsiasi tentativo presso il collega delle finanze allo scopo di far moltiplicare il milione concesso. E credo che Voi, onorevoli Senatori, riterrete commendevole la mia condotta di fronte alla situazione del nostro bilancio. Sono rimasto pago di quello che il mio predecessore poté allora ottenere, pago per l'apprezzamento comune che il meglio è nemico del bene e per la fede viva, inconcussa che è in me, come in Voi, che non potranno tardare giorni migliori per le nostre finanze, giorni in cui sarà possibile esaminare in pieno le soluzioni dei nostri problemi.

Certo la legge non sarà perfetta, ma io credo che di leggi perfette non ne esistano molte. Ad ogni modo, io penso che a proposito di questa legge si possa applicare la massima che il nostro Presidente enunciò quando ebbe l'onore di fare il primo suo discorso dinanzi al Senato. Egli disse che i trattati non sono eterni: sono capitoli della storia; il miglior modo di giudicarli è quello di applicarli. Altrettanto io credo che si possa dire di questa legge, dei cui effetti non potremo giudicare se non dopo un serio periodo di applicazione.

Intanto, Voi, onorevoli Senatori, se vorrete approvare, come spero, il disegno sottoposto al Vostro esame, aggiungerete alle altre innume-

revoli benemerienze del Senato del Regno quella di avere, troncando gli indugi, provveduto alla unificazione del regolamento giuridico della caccia, eliminando così, anche in questo argomento, lo strascico delle antiche nostre divisioni territoriali che, permettete di dirvelo, sarebbe strano dovessero ancora permanere proprio in relazione all'interessante ed importante problema della caccia. (*Applausi*).

VANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Non poche disposizioni ottime si contengono in questo progetto; ma forse, anche qui si rivela quella tendenza che ha informato tutto il lavoro legislativo in Italia, vale a dire il confondere un po' troppo unità con uniformità, e può avere notevoli conseguenze: tuttavia come ha detto l'onorevole ministro, lasciamo che la pratica dimostri se e quali delle diversità ascrivibili al territorio, al clima, a condizioni della fauna siano tali da esigere un qualche ritocco per specializzare dove troppo risulti generalizzato.

Molte buone disposizioni; e, prima di tutte, mi piace ricordare qui la disposizione con cui viene finalmente riconosciuto in solenne modo il titolo speciale che i cacciatori di Roma e terre circostanti hanno all'esercizio della libera caccia sui terreni aperti ed incolti. Questo diritto fu acquisito da secoli presso di noi, ed è stato riconosciuto nelle legislazioni che precedono quella italiana. Oggi al Senato viene proposto un articolo che conferma questa speciale condizione di diritto, ed io ne porgo vivi ringraziamenti e li porgerò anche più completi, qualora, giunti alla discussione dell'articolo, si consenta alla eliminazione di due o tre parole, che, a parer mio, non conferiscono alla chiarezza, e sono, in ogni modo, non necessarie.

Tra le buone disposizioni è da ricordare la bandita. La bandita è un istituto degno veramente d'encomio. La bandita è il luogo dove nessuno può cacciare; ma è ufficio di enti pubblici, Onorevole Ministro. In quella disposizione per cui si ammette la concessione a privati dell'esercizio di una bandita io non posso convenire, perchè mi pare che l'indole dell'Ufficio necessariamente lo leghi, lo affidi a pubblico ente. Qui si tratta di interessi abbastanza cospicui, e quando

voi mettete quotidianamente in conflitto un interesse generale con un interesse particolare, se troverete momenti in cui il privato sacrificherà il suo interesse, troverete, poi, una preponderante successione di tempo in cui il privato dimenticherà questa prevalenza del dovere pubblico e penserà prima a se stesso. In tali condizioni di cose io credo che la bandita, per corrispondere alla sua finalità, debba essere esercitata esclusivamente nel nome e per conto dello Stato. I privati attendano a ciò che lega a sé un interesse privato: nella bandita di caccia non c'è concorso d'interessi, c'è solo il pubblico interesse. Bastino queste parole circa le bandite; quanto è, poi, alle riserve aperte, io non posso in verità lodarle, neppure avendo veduto così egregiamente soddisfatte le aspirazioni dei cacciatori romani che, cioè, nella nostra regione continueranno ad essere consentite solamente le riserve chiuse. Che cosa volete? Qui è questione di principi e quando quel concetto della occupazione di cui ha fatto cenno l'onorevole Ministro continua ad essere nella mente nostra la caratteristica del diritto di caccia, non si può ammettere neppure altrove una forma di riserva che, più o meno, cambia questa caratteristica nell'altra di appendice di proprietà privata.

Il concetto di appendice di proprietà privata è (assai importa tenerlo presente) quello che penetrò in Italia per mezzo delle popolazioni barbare che furono il materiale strumento della distruzione della egemonia e della civiltà romana. Ora questa è una questione di principio; ma perchè porla? Sono cose in cui ciascuno sta saldo in quella che gli pare la verità ricercata da anni e anni, specialmente quando si tratti d'uomini dell'età nostra. Perdere il tempo in questioni di principio non mi pare utile.

Del resto rispetto alle riserve - che io mi sappia - non c'è stata in Italia una dottrina che fondi il diritto di privata o di esclusiva di caccia sul contenuto della proprietà privata. Ecco come si sono difese in Italia le riserve aperte - perchè sulle chiuse non c'è questione.

Le riserve, si è detto, sono indispensabili per la conservazione e lo sviluppo della selvaggina; non vi è modo, si è soggiunto, di sostenere le enormi spese occorrenti per chiudere le riserve. Ora noi neghiamo la prima

proposizione ed, esclusa la prima, perde la seconda ogni importanza dal punto di vista dell'interesse generale. La conservazione e lo sviluppo della selvaggina debbono raccomandarsi ai modi, ai tempi, alla disciplina dell'esercizio della caccia: ecco il naturale rimedio. Io sarò per primo lietissimo se questa legge, nelle sue discipline di modi, tempi, ed altre condizioni di caccia, frutterà questi effetti; ma quando anche si potesse consentire che fino ad oggi le riserve abbiano avuto l'anzidetto benefico ufficio, io credo che dopo la istituzione delle bandite l'argomento si dilegui, perchè quando abbiamo provveduto alla istituzione delle bandite dove nessuno può cacciare, cioè alla costituzione di asili che si presentano in figura perfettissima di difesa della selvaggina, io mi domando a qual fine ricorrere ancora alle riserve che sono strumenti imperfetti, perchè là dentro caccia il proprietario e cacciano quanti mai esso crede di licenziare all'esercizio della caccia. Concorso di bandite e riserve mal si spiega: le riserve si riducono a superfetazione, a meno che non si difendano come un privilegio privato al quale, ripeto, io non saprei consentire.

Molte buone disposizioni si contengono in questo progetto; ma non mi piace gran fatto la disposizione che lascia al ministro l'arbitrio di modificare, in un senso o nell'altro, i tempi di caccia aperta. È meglio che la legge stabilisca direttamente i termini precisi. Quel rimettersi al ministro fa dubitare quasi che non si conosca in che rapporto debba stare una legge di caccia (per quanto si riferisce al tempo di esercizio) con la natura e le condizioni della nostra avifauna. Infatti, se togliete di mezzo questa supposizione infondatissima di ignoranza, voi non avete ragione di non stabilire il tempo preciso in cui si può questa o quella caccia esercitare.

Perciò io credo che qui vada modificata la disposizione; e passo innanzi.

Tra le norme comprese nel progetto ve ne sono alcune che meritano plauso e primeggiano tra queste quelle che riflettono la polizia venatoria.

Su tale proposito ricordo che tra riservisti e antiriservisti, si è svolta da lungo tempo una battaglia formidabile, per ascrivere a questo o a quel regime le conseguenze di una sup-

posta diminuzione della selvaggina; supposta in gran parte e in parte vera specialmente in relazione all'ultimo quinquennio; quando si è combattuto quel po' po' di guerra che ogni altra ha superato e che naturalmente ha fatto far le valigie ad ogni genere di selvaggina. (*Commenti*).

Intanto il palleggiamento della responsabilità di una riduzione del patrimonio cinegetico non avrebbe dovuto verificarsi, giacchè ambedue le parti (si ripete *riservisti e-antiriser-*
visti) sono immuni da responsabilità, e mi piace equamente proclamarlo.

Il vero è stato che è mancata qualunque organizzazione di polizia, la quale badasse a fare osservare leggi che più o meno esprimevano un civile esercizio della caccia: il vero è stato l'impero del braconaggio.

Ora istituire oggidì questo corpo di polizia, questa vigilanza efficace, è certo un progresso, ed io ne do lode a chi ha formulato il disegno, a chi lo ha riveduto, a quanti, infine, se ne sono occupati; ma pure qui c'è un dubbio: con quali mezzi si attuerà questo servizio di polizia? Il dubbio è stato già previsto dall'acuto intelletto dell'Onorevole Ministro perchè egli è stato sollecito di richiamare la nostra attenzione su quel milioncino che si promette qui nella legge come assegnazione per raggiungere le finalità di polizia, e di bandite e di non so che cosa altro, tutte finalità annoverate in un articolo che verrà sotto ai vostri occhi in sede di discussione particolare. Ma, Onorevole Ministro, espertissime persone, perchè io non ne capisco niente in materia di organizzazione di polizia, espertissime persone, tenendo conto della estensione territoriale, tenendo conto della natura e difficoltà della vigilanza, hanno affermato che il minimo necessario di spesa è espresso da una cinquantina di milioni all'anno.

Ora io mi domando una delle due: o questa promessa polizia venatoria è destinata a rimanere lettera morta, e siffatta ipotesi non posso menomamente coltivare, perchè è proprio questo Ministero che, fra le sue più nobili dichiarazioni, ha fatto quella che le parole avranno sempre il seguito dei fatti.

Quindi resta l'attuazione di ciò che la legge promette. Ma come farà l'onorevole ministro in questi momenti, nei quali tutto si deve restrin-

gere nello studio di economie, a trovare, non dico senza respiro di tempo, perchè si possono concedere quattro o cinque anni, a trovare i 50 milioni all'anno assegnati a questa nuova polizia?

Io ho inteso il dovere di richiamare l'attenzione del Senato su questo punto, perchè sono il primo a desiderare che la legge produca tutti i suoi benefici effetti.

Io non intendo dilungarmi di molto, anzi non intendo di fare un discorso quale in altre condizioni di spirito forse farei, parendomi che, purtroppo, non ne sia questo il momento. Domina nelle relazioni sociali il principio di relatività e ciò si conosce da tempo immemorabile, senza, cioè, che siano stati necessari ad insegnarcelo ultimi studi scientifici a proposito della relatività nel mondo: i rapporti tra uomo ed uomo, fra Stato e Stato, sono sempre stati definiti relativi al tempo, ai luoghi, alle condizioni tutte sotto le quali si svolge in un determinato tempo la vita individuale e quella delle nazioni. È naturale che l'importanza che ha un certo argomento in un dato giorno, cresca o diminuisca in un altro a seconda del modificarsi della bilancia delle necessità e dei rapporti sociali. Io credo che oggi sia di mestieri andare per le sbrigative nel trattare della caccia, per quanto importantissimo argomento, degno, cioè di ogni minuta discussione in condizioni normali di pubblica vita.

Con ciò che ho detto intendo, pertanto, di avere esaurito il mio compito rispetto ai punti principali del progetto, suscettibili a parer mio di qualche critica; aggiungerò, soltanto, che il disegno di legge non è completo. Esso disvela parecchie lacune e ne menzionerò due. La prima concerne le provincie annesse. C'è un articolo che dice: « Nelle nuove provincie continua a vigere la legge territoriale austriaca ». Ebbene, a parer mio, non basta; perchè là è avvenuta una completa distruzione della selvaggina; anzi quel che si dice per le nuove provincie deve ripetersi rispetto alle zone che prima della guerra segnavano il confine nostro; insomma tutto il territorio che è stato il teatro della guerra guerreggiata. Ora come volete che leggi normali bastino ad assicurare una pronta ricostituzione del patrimonio venatorio? Qui ci vogliono provvedimenti eccezionalissimi; credo che una sospensione assoluta dell'eser-

cizio della caccia in talune di quelle zone sarebbe forse il solo espediente per cui fra tre, quattro o cinque anni fosse reso possibile a tutti di nuovamente cacciare.

D'altra lacuna mi fa sovvenire il mio desiderio vivissimo che nella legislazione italiana sulla caccia s'incarni quel principio di civiltà che, al postutto, è la causa di questo progetto. Sono convetti che il Senato permetterà che io additi, quantunque dovendo, in omaggio alla brevità, procedere per via di esemplificazione, può essere che i paragoni sembrano sbagliati. Io dico questo: chi vuole condurre un'automobile bisogna che faccia il suo esame e dia prova di capacità; e nonostante questa prova di capacità tutti dolorosamente sappiamo come spesseggino i casi in cui il conduttore di un'automobile priva della vita un suo simile. Se si deve somministrare una sostanza includente un qualsiasi pericolo, se si deve fare qualsiasi analisi obbiettiva o soggettiva che implichi questione d'igiene e di incolumità occorrono delle garanzie; ma quando si tratta di licenza di caccia, il primo che si presenta può rimanere autorizzato ad imbracciare un fucile ed andare a caccia. La mia esperienza mi dice che almeno sei decimi dei sinistri di caccia sono esclusivamente ascrivibili all'assoluta imperizia di chi va a caccia (*approvazioni*) e questa tendenza si è spaventosamente accresciuta in questi ultimi tempi. Potrebbe essere effetto dell'età mia: ma ormai bisogna, prima di scegliere il luogo e il momento di caccia, procedere assai cautamente, assumere diligenti informazioni, guardarsi per quanto si può, dall'incedere a contatto di altri frequentanti. Ora mi pare lecito domandare se non vi debba essere un corpo, un'autorità chiamata ad una specie di verifica della capacità di chi chiede una licenza per cacciare. Questa, signori, sarebbe vera civiltà. E, badate, in tale argomento noi siamo e resteremo al disotto delle leggi pontificie e delle consuetudini allora imperanti, perchè quelle consuetudini e quelle leggi esprimevano garanzie maggiori delle attuali per la tutela della vita dei cacciatori e di coloro che s'incontravano con essi. Era bene armonizzato il sistema e più disciplinata la massa dei cacciatori: mi piace di dichiararlo, nè posso essere sospetto. Questa alla quale ho accennato è una lacuna che, a mio modo di vedere, meriterebbe di essere colmata.

Ma già ho detto che non voglio dilungarmi affatto.

Riservo qualche osservazione alla discussione degli articoli e, pur dissentendo dalle disposizioni fondamentali le quali accennano al persistere di privilegi che, secondo me, dovrebbero invece scomparire del tutto, mi rimetto, per quanto riflette il voto finale, ad una considerazione di bilancio fra il pro e il contro che confesso di non aver ancora precisamente stabilita. (*Approvazioni, congratulazioni*).

Voci. A domani.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dai deputati: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079, concernente la proroga del termine per la esecuzione della Convenzione Internazionale di Berna circa la interdizione dell'impiego del fosforo bianco nell'industria dei fiammiferi e del Regio decreto 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Annuncio di una interpellanza e di una interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura di una interpellanza e di una interrogazione pervenute alla Presidenza.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Interpellanza al presidente del Consiglio ed al ministro dei lavori pubblici sulla necessità di stabilire il bilancio per le opere del « porto e zona industriale di Napoli », che sono d'in-

teresse nazionale, le somme necessarie agli impellenti bisogni del traffico marittimo, e il largo sviluppo delle crescenti industrie locali.

Mango, D'Andrea, Del Pezzo, Pagliano, Sechi, Spirito, Salvia, Garofalo, Placido, Milano D'Aragona, D'Alife, Capaldo.

Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro della giustizia per sapere se crede giusto che debbano continuare ad aver vigore il decreto luogotenenziale 18 maggio 1816, n. 638 ed il Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 118, con i quali i debitori di canoni, censi, livelli ed altre prestazioni vennero autorizzati ad essere rizzati ad eseguirne l'affrancazione con titoli del prestito nazionale al 5 per cento.

E se le ripetute promesse fatte in Senato da diversi guardasigilli, e recentemente nella tornata del 29 novembre 1922, di un disegno di legge sulle affrancazioni delle prestazioni fondiarie passino finalmente nel campo della realtà.

D'Andrea.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Approvazione dell'accordo commerciale concluso a Roma il 13 novembre 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese (Numero 544).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III. (Numero 504);

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza (N. 416);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (Numero 287);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali per il trasporto di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (N. 323);

Conversione in legge del decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione all'industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare (N. 398);

Conversione in legge, con modifiche, del Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che sopprime la Direzione Generale dei combustibili e trasferisce il servizio dei carboni esteri alla Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (N. 330);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere, le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri e aiutanti del Regio Corpo del genio civile (Numero 335);

Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici (N. 326);

Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima (N. 437);

Conversione in legge dei decreti Reali e luogotenenziali aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto (N. 523);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 919, sul corso dei cambi (Numero 220);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo tutti gli atti e documenti per la costituzione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale di genetica per la cerealicoltura (N. 210);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 27 febbraio 1923 (ore 13).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

